Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 453
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 novembre 2020

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Comitato ristretto per la revisione dei verbali e delle schede nella Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale (Riunione n. 1) . . . . *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Comitato ristretto (Riunione n. 1) . . . . . *Pag.* 6
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 114) . . . . . » 7
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 7
Plenaria . . . . . » 8

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 16

3ª - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87) . . . . . » 42
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88) . . . . . » 42

4ª - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83) . . . . . » 43
Plenaria . . . . . » 43
Comitato ristretto (Riunione n. 2) . . . . . » 47

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . » 48
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 137) . . . . . » 48
Plenaria . . . . . » 49

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 69) . . . . . » 54

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 191) . . . . . *Pag.* 55
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 192) . . . . . » 55
Plenaria . . . . . » 56

10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 149) . . . . . » 70

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria (*)

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54) . . . . . » 71
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55) . . . . . » 72

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 73
Comitato XIV intimidazioni mafiose nel giornalismo e informazione (Riunione n. 6) . . . . . » 74

Per la semplificazione:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 75

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:
Plenaria . . . . . » 76
Ufficio di Presidenza . . . . . » 77

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:
Plenaria . . . . . » 78
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12) . . . . . » 82

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34) . . . . . *Pag.* 83

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 84

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 12ª (Igiene e sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 453º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 novembre 2020.*

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 17 novembre 2020

Comitato ristretto per la revisione dei verbali e delle schede nella Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale

Riunione n. 1

Relatori: CUCCA *(IV-PSI) e* D'ANGELO *(M5S)*

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,35

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 17 novembre 2020

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 83 e connessi

Riunione n. 1

Relatrice: MAIORINO *(M5S)*

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 12,50

(83) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura***

(212) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente***

(1203) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni***

(1532) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Alessandra GALLONE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente***

(1627) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Patty L'ABBATE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità***

(1632) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Emma BONINO. – Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,10

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SULL'AFFARE ASSEGNATO: MODALITÀ PIù EFFICACI PER L'ESERCIZIO DELLE PREROGATIVE COSTITUZIONALI DEL PARLAMENTO NELL'AMBITO DI UN'EMERGENZA DICHIARATA (N. 588)

Sottocommissione per i pareri

102ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,50.

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

La senatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 15,55.

Plenaria

199ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)***
(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI *(PD)*, relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria nell'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)*, a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1994) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore GARRUTI *(M5S)* illustra l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) ***Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere***
(Rinvio del seguito della discussione)

La relatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* informa che, pur essendo pervenuta la relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve essere ancora completata l'istruttoria da parte della Commissione bilancio, che tuttavia è convocata domani.

Il PRESIDENTE rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(852) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con*** **referendum** ***abrogativo***
(Esame e rinvio)

Il relatore GARRUTI *(M5S)* illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Perilli, che reca una modifica all'articolo 75 della Costituzione in tema di referendum abrogativo e introduce alcune novelle alla legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e alla legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

L'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 75 della Costituzione, al fine di prevedere che, qualora la proposta soggetta a referendum sia approvata, il legislatore non possa introdurre la medesima normativa prima di cinque anni dalla sua abrogazione, salvo che con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale è intervenuta in materia con distinte pronunce e in tempi diversi, delineando una evoluzione giurisprudenziale che ha concorso alla diffusione di un orientamento secondo il quale, pur con varia argomentazione, ravvisa la vincolatività per il legislatore in ordine al ripristino della normativa oggetto di abrogazione referendaria. In particolare, la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato, per la prima volta, l'illegittimità costituzionale di una norma primaria per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare mediante il *referendum ex* articolo 75 della Costituzione. Tale sentenza ha altresì tratteggiato un orizzonte temporale entro cui collocare l'operatività del vincolo, benché non predeterminato, ma flessibile e riferito a elementi fattuali che siano indice di un possibile mutamento rispetto alla «situazione» in cui il corpo referendario abbia espresso il suo

puntuale dissenso rispetto a una normativa. Ha infatti ravvisato: «un simile vincolo derivante dall'abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione, venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto».

Dunque, la proposta in esame aspira a superare questa indeterminatezza temporale e a circoscrivere il vincolo derivante dal risultato referendario a un periodo temporale di cinque anni, ripristinando così la simmetria tra esito negativo ed esito positivo del *referendum*. Infatti, la legge n. 352 del 1970 sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti referendum per l'abrogazione della stessa legge per un periodo di cinque anni. Pare dunque ragionevole ipotizzare che, in caso di esito positivo, sia rispettata la volontà popolare per pari tempo.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche alla legge n. 352 del 1970. In particolare, con una novella all'articolo 33, terzo comma, si prevede che, non oltre il termine di tre giorni prima della data fissata per la deliberazione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del *referendum*, i promotori depositino una memoria concernente l'intento perseguito, ai fini della valutazione dei profili di violazione del divieto di rispristino sostanziale o formale della normativa abrogata. Si segnala, in proposito, che la menzione di un «divieto di ripristino» esprime un concetto diverso da quello profilato dalla novella costituzionale sopra ricordata, la quale prevede non un divieto, ma un aggravio procedimentale per il ripristino.

Con una novella all'articolo 37 si prevede che, nei cinque anni successivi all'abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum, i promotori, al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, possano promuovere la questione di legittimità costituzionale sui provvedimenti legislativi che introducano nuovamente la normativa abrogata.

L'articolo 3 novella la legge n. 87 del 1953, introducendo l'articolo 32-*bis*, in base al quale, per i profili richiamati al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge può essere promossa dai promotori del *referendum* di cui al medesimo articolo 75. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge che ripristina la normativa abrogata, i promotori del *referendum* possono promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge n. 352 del 1970.

Inoltre, prevede che nelle more della definizione del giudizio, sia sospesa l'efficacia degli atti amministrativi adottati sulla base della legge o dell'atto avente forza di legge approvati in violazione dell'esito referendario.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Poiché le disposizioni illustrate incidono sia sulla Costituzione, sia su leggi ordinarie, ritiene opportuno riformulare gli articoli 2 e 3 in modo tale da inserire le relative disposizioni direttamente nel corpo del disegno di legge costituzionale, senza novellare fonti di rango inferiore.

Il PRESIDENTE, considerata la complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando il termine per la proposizione dei soggetti da audire per le ore 12 di lunedì 23 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*, considerato l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi disegni di legge costituzionale, chiede come mai non si proceda con l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*), che era in avanzato stato di definizione.

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)*, correlatore sul disegno di legge n. 1089, conferma che in effetti l'esame del testo era a un punto di definizione tecnico-giuridico piuttosto avanzato.

Il senatore PERILLI *(M5S)*, nel ritenere pertinente l'osservazione del senatore Calderoli, chiede alla Presidenza di verificare se vi sia un orientamento favorevole a proseguire l'esame del disegno di legge costituzionale, a cui – come è noto – il Movimento 5 Stelle annette particolare rilievo, e di nominare eventualmente un nuovo relatore di maggioranza, considerato che attualmente i relatori sono entrambi espressione del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Perilli. Preliminarmente, tuttavia, bisognerà verificare se vi è un'intesa politica per concludere l'esame del disegno di legge costituzionale.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea la necessità di effettuare una ricognizione di tutti i provvedimenti il cui esame è sospeso da tempo, come i disegni di legge nn. 859 e 602 (Disposizioni in materia di operazioni elettorali).

La senatrice MANTOVANI *(M5S)*, relatrice sui disegni di legge nn. 859 e 602, assicura che si può procedere all'esame degli emendamenti.

IN SEDE REFERENTE

(1642) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGUSSORI ed altri. – Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei*** **referendum** ***per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendosi concluso il ciclo delle audizioni informali, si potrà procedere alla discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che, dalle audizioni, sono emerse indicazioni interessanti su aspetti positivi e criticità del testo. Chiede pertanto al relatore indicazioni su come intenda procedere.

Il relatore GRIMANI *(IV-PSI)* sottolinea che, in effetti, molti esperti auditi hanno rilevato l'opportunità di scindere il testo in due parti: una relativa alla fusione di Regioni esistenti o alla creazione di nuove Regioni e l'altra al distacco di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Del resto, la prima fattispecie è estremamente rara e particolarmente complessa, a differenza del passaggio di Comuni e Province da una Regione all'altra, che avviene con maggior frequenza. Ritiene quindi opportuno valutare se procedere nel senso proposto dal disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Augussori, oppure esaminare la possibilità di adottare soluzioni differenti.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, considerata la disponibilità del relatore al confronto, propone di nominare un gruppo ristretto di lavoro al riguardo. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno separare le due tematiche, considerato che sulla fattispecie del distacco e aggregazione di Province e Comuni si registra una più ampia condivisione.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori. Considerato che dalle audizioni sono emerse valutazioni differenti, a seconda del livello istituzionale coinvolto, appare evidente la necessità di un'ulteriore riflessione.

Propone, pertanto, di fissare per le ore 14 di giovedì 19 novembre il termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi interessati a prendere parte al gruppo di lavoro, di un proprio rappresentante.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, a motivo della concomitante convocazione della Giunta per il Regolamento, cui appartengono diversi componenti della Commissione, la seduta già convocata per le ore 10,30 di domani, mercoledì 18 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO 1.1000 RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo, che prevede la trasfusione nel testo del decreto-legge n. 137 del 2020 delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 149 del 2020, nonché la sua abrogazione, con salvezza degli effetti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

alla lettera *l)*:

– al capoverso «Art. 13-*quater*», comma 3, si segnala che il riferimento dovrebbe essere al fondo di cui al comma 2, anziché al comma 1;

– al capoverso «Art. 13-*quinquies*», comma 2, si rileva che la disposizione ivi prevista fa riferimento alla «chiusura» delle scuole di ogni ordine e grado, anziché alla «sospensione dell'attività didattica in presenza»;

alla lettera *o)*, capoverso «Art. 19-*bis*»:

– si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo con il riferimento anche alla procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive, oltre che al profilo della pubblicazione dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica;

– al capoverso «16-*bis*», si segnala che le disposizioni relative al periodo di efficacia delle ordinanze ministeriali fanno riferimento alle ordinanze «di cui ai commi precedenti», mentre sono invece disciplinate dal secondo periodo del medesimo comma 16-*bis*; analogamente, la disposizione volta a introdurre l'esenzione dall'applicazione delle misure restrittive fa riferimento alle misure «di cui al periodo precedente» invece che al secondo periodo dello stesso comma 16-*bis;*

– in termini sistematici, si rileva che potrebbe essere stato più corretto introdurre il comma in questione all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 invece che all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 (c.d. decreto «riaperture»);

alla lettera *p)*, capoverso «Art. 22-*bis*»:

– al comma 1, in merito al riconoscimento ai genitori del diritto al congedo straordinario per alcune fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza, appare opportuno, sotto il profilo della parità di trat-

tamento, chiarire se trovino applicazione, oltre a quelle previste, anche le altre condizioni poste per i congedi disciplinati dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020;

– al comma 3 e alla rubrica dell'articolo, in merito al riferimento alla «chiusura» delle scuole, si rinvia a quanto già detto a proposito della lettera *l)*.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 17 novembre 2020

Plenaria

205ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo di conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, La Commissione giustizia è chiamata a rendere parere sul provvedimento alle Commissioni riunite 5ª e 6ª. Il provvedimento nel suo complesso consta di 32 articoli.

Afferisce ai profili di competenza della Commissione l'articolo 23 il quale interviene sul giudizio penale di appello consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale.

In particolare, in base al comma 1, dal 9 novembre al 31 gennaio 2021 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza), i giudizi di appello penale sono trattati dalla corte d'appello in camera di consiglio,

senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori delle altre parti, salvo che: sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; una delle parti o il PM richieda espressamente la discussione orale; l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Il comma 2 delinea il procedimento prevedendo che: il PM deve formulare le sue conclusioni almeno 10 giorni prima dell'udienza, con atto trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica. Per la trasmissione delle conclusioni, la disposizione consente l'impiego di due modalità: la procedura disciplinata dall'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012 in base alla quale la comunicazione è fatta all'indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria; i sistemi individuati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; la cancelleria trasmette immediatamente l'atto, sempre per via telematica, attraverso posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti; i difensori delle altre parti, almeno 5 giorni prima dell'udienza, possono presentare le proprie conclusioni per atto scritto trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica. In questo caso la disposizione rinvia alle modalità di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori, Atto Senato 1994, in corso di esame) che prevede, per le comunicazioni relative alla conclusione delle indagini preliminari, l'impiego del portale del processo penale telematico e, per tutti gli altri atti, l'impiego della posta elettronica certificata. Il comma 3 prevede che la decisione in camera di consiglio possa essere assunta mediante collegamenti da remoto, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, del decreto n. 137 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori, Atto Senato 1994). Il dispositivo sarà comunicato alle parti. Il procedimento *per tabulas* delineato dai primi tre commi non si applica nei casi di rinnovazione dibattimentale nonché quando le parti – PM o difensore – facciano richiesta di discussione orale o quando l'imputato richieda di partecipare all'udienza. Il comma 4 richiede che tali richieste siano formulata per iscritto, almeno 15 giorni prima dell'udienza, attraverso le modalità telematiche individuate per ciascuna parte dal comma 2. I commi 5 e 6 recano la disciplina transitoria, prevedendo: che il giudizio cartolare non si possa applicare nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata entro il 24 novembre 2020, ossia entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (comma 5); che per le udienze previste tra il 25 novembre e il 9 dicembre (ossia tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), la eventuale richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza possa essere presentata fino a 5 giorni prima dell'udienza stessa, in luogo dei 15 giorni previsti dal comma 4 (comma 6).

Di competenza della Commissione giustizia è poi l'articolo 24 il quale prevede, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati. La disposizione prevede altresì una sospensione – di massimo sessanta giorni – del computo della prescrizione nel caso in cui un processo venga rinviato per

assenza legata al Covid-19 di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare. L'articolo 24 estende inoltre le disposizioni relative alla sospensione dei processi anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati. Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 24 dispone, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito nella legge n. 35 del 2020), ossia fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso, citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, nei casi in cui l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Salute. Negli stessi casi, prevede sempre il comma 1, sono sospesi anche il corso della prescrizione e i termini di fase delle misure cautelari di cui all'articolo 303 c.p.p. Quanto alla sospensione, per il medesimo periodo in cui è sospeso e rinviato il giudizio, anche dei termini di prescrizione del reato è opportuno rilevare come si tratti di una previsione che era già contenuta nell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020 cosiddetto decreto-legge cura Italia.

Il comma 2 dell'articolo 24 disciplina poi la durata della sospensione del processo, mutuando – come evidenzia, anche in questo caso, la relazione illustrativa – quanto già previsto dall'articolo 159, comma 1, n. 3 del codice penale in tema di sospensione del procedimento per l'impedimento delle parti o del loro difensore, stabilendo che, in tali casi l'udienza non possa essere rinviata oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata della custodia cautelare al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni. Ai sensi del comma 3 nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, codice di procedura penale, non si deve tenere conto dei periodi di sospensione dei giudizi penali determinati dall'assenza di testi, consulenti, periti e imputati connessi dovuta a ragioni di quarantena o isolamento fiduciario, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare. L'ultimo comma (comma 4) dell'articolo 24, estende infine le disposizioni relative alla sospensione dei processi in caso di assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, per ragioni imposte dal rispetto dell'obbligo di quarantena o isolamento fiduciario, anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati previsti dall'articolo 15, commi 2 e 6, decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (ossia i termini entro cui il P.G. deve formulare

le proprie richieste conclusive e il Csm deve pronunciarsi sull'incolpazione e il termine entro cui deve concludersi il giudizio di rinvio in caso di annullamento della pronuncia disciplinare da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).

Di interesse della Commissione è, ancora, l'articolo 25 recante misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali. Più nel dettaglio l'articolo 25, comma 1, interviene sul comma 3 dell'articolo 254 del decreto-legge cosiddetto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020) espungendo il riferimento alla data del 30 settembre 2020. La disposizione del decreto-legge rilancio, nella sua formulazione antecedente alla entrata in vigore del decreto legge qui in conversione, stabilisce che il presidente della commissione nominata per il concorso notarile e il presidente della commissione centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, possano autorizzare, per gli esami orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019), programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare. La norma precisa che debbano essere comunque rispettate le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

I commi da 2 a 5 recano disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini e dei collegi professionali. Più nel dettaglio il comma 2 prevede che il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, sia nazionali che territoriali, possa avvenire – del tutto o in parte – secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. La disciplina delle modalità di espressione del voto a distanza e delle procedure di insediamento degli organi è demandata, ai sensi del comma 3, a ciascun Consiglio nazionale dell'ordine o del Collegio, che deve provvedere con proprio regolamento, da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti entro l'8 gennaio 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge qui in conversione e quindi dal 9 novembre 2020).

Il comma 4 interviene poi in materia di rinnovo degli Ordini e dei Collegi professionali che siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge (al 9 novembre quindi), attribuendo, anche in questo caso, al Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio la facoltà di

differire la data di celebrazione delle relative elezioni in modo da consentire l'adozione della modalità telematica previste dal comma 2.

Il comma 5 dispone, in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge n. 444 del 1994, che – sino all'insediamento degli organi secondo le nuove modalità telematiche – sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai Collegi e dagli Ordini professionali che, in ragione della crisi pandemica, non hanno potuto procedere ai rispettivi rinnovi.

L'articolo 26 da ultimo differisce di ulteriori 6 mesi (dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021) la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva. Più nel dettaglio, l'articolo 26 del decreto-legge in esame interviene sull'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, che prevede il differimento dell'entrata in vigore della legge medesima per permettere al Ministero della giustizia di predisporre le modifiche ai sistemi informativi necessarie al compimento delle attività processuali relative all'azione di classe e alla tutela inibitoria collettiva attraverso modalità telematiche. Tale termine era stato inizialmente individuato dalla stessa legge n. 31 del 2019 in dodici mesi (19 aprile 2020), divenuti poi diciannove mesi in base a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 162 del 2019 (cosiddetto «milleproroghe»), come modificato in sede di conversione dalla legge n. 8 del 2020. La norma in esame dispone un'ulteriore proroga di sei mesi (dai precedenti 19 mesi agli attuali 25) per l'entrata vigore della legge n. 31, differendola quindi dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021.

Propone una bozza di parere favorevole senza osservazioni, ricordando che il termine per la presentazione dei subemendamenti è scaduto, pertanto invita i colleghi che volessero intervenire con suggerimenti o modifiche a riservarsi di predisporre eventuali proposte emendative in vista della discussione in Aula.

Il PRESIDENTE chiede se qualcuno intenda intervenire.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* si sofferma sulle criticità rappresentate, a suo dire, dall'articolo 23 evidenziando come, sebbene siano stati fatti passi in avanti rispetto alla originaria formulazione del decreto Ristori, permangono alcune criticità sulla disciplina proposta per la camera di consiglio dei giudizi in appello del processo penale.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* chiede alla maggioranza se le previsioni contenute negli articoli 23 e 24 del decreto siano frutto di un confronto anche con le Associazioni forensi e le Camere penali.

Ricorda l'importanza della presunzione costituzionale di non colpevolezza che contrasterebbe con le previsioni contenute nel decreto che propongono, per ragioni connesse all'emergenza sanitaria, un allungamento dei termini di custodia cautelare; solleva ulteriori perplessità sul-

l'allungamento dei termini del decorso della prescrizione motivate da problemi contingenti legati all'emergenza sanitaria in atto.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* esprime perplessità sull'allungamento dei termini della custodia cautelare, ricorda gli abusi della custodia cautelare e la drammaticità di situazioni nelle quali si è fatto spesso uso distorto di tale istituto trasformandolo in strumento improprio di indagine e mezzo di ricerca della prova.

Invita, quindi, i colleghi ad usare maggiore prudenza e a svolgere una più approfondita riflessione sulle previsioni contenute nell'articolo 23, di modo da renderle compatibili con i principi tipici dello Stato di diritto.

Il PRESIDENTE chiede al senatore Cucca se intenda avanzare una proposta emendativa.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* chiede tempo per approfondire la questione.

Il PRESIDENTE invita i Commissari, prima di procedere alla votazione del parere, ad una maggiore riflessione stante la delicatezza della materia sulla quale la Commissione è chiamata a rendere parere.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* chiede se sia necessario a questo punto rendere parere visto che comunque i tempi tecnici non consentirebbero alle Commissioni di merito di trarne alcun beneficio.

Il PRESIDENTE auspica che si raggiunga una maggiore condivisione in seno alla Commissione in merito al parere da rendere sul disposto dell'articolo 23 in discussione.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* propone una significativa modifica dell'articolo 23 ed invita a ripensare la disciplina della sospensione del termine di prescrizione.

Il PRESIDENTE invita i colleghi a pronunciarsi sulla proposta emendativa dell'articolo 23 presentata dal senatore Pillon.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* ritiene che non sia necessario discutere oltre dal momento che non vi è intenzione di raccogliere alcuna proposta emendativa sull'articolo 23.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* conferma pertanto la propria proposta di parere favorevole senza alcuna osservazione in merito all'articolo 23.

Si procede con le dichiarazioni di voto.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* interviene in dichiarazione di voto preannunciando la propria astensione e ricordando le proprie perplessità sull'abuso dello strumento della custodia cautelare e sull'allungamento dei termini della prescrizione.

Rendono dichiarazioni di voto contrario i senatori BALBONI *(FdI)*, MODENA *(FIBP-UDC)* e la senatrice STEFANI *(L-SP-PSd'Az)*.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* propone di esprimere un parere favorevole senza osservazioni, ricordando che il termine per la presentazione dei subemendamenti è scaduto, pertanto invita i colleghi che volessero intervenire con suggerimenti o modifiche a riservarsi di predisporre eventuali poste emendative in vista della discussione in Aula.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva a maggioranza il parere proposto dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (n. 201)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Legge di delegazione europea 2018, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (di seguito, la «decisione quadro»).

In particolare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la norma di delega prevede i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) armonizzare le disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla decisione quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo quelli indicati dall'articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, al fine di assicurare il principio del mu-

tuo riconoscimento e la salvaguardia dei princìpi fondamentali dell'ordinamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 e dal considerando 12 della decisione quadro, tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e di quanto stabilito dal titolo I-*bis* del libro XI del codice di procedura penale;

b) risolvere i contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione dell'articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI, prevedendo che si possano continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

Con gli articoli 1 e 2 dello schema di decreto vengono modificate le corrispondenti previsioni della legge n. 69 riguardanti, rispettivamente, le disposizioni di principio e le garanzie costituzionali.

L'intervento mira essenzialmente, oltre che a conferire maggiore precisione e organicità ai testi di dette previsioni, a garantirne una più completa e diretta armonizzazione rispetto ai contenuti della decisione quadro e, più in generale, al contesto normativo sovranazionale, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

In particolare, con l'articolo 4 della legge:

– si è provveduto a recepire espressamente il criterio, peraltro già da tempo utilizzato dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui, ai fini della verifica della doppia punibilità, non si tiene conto della qualificazione giuridica e dei singoli elementi costitutivi del reato (lettera *a)*), nonché a sopprimere – riformulando il comma 2 – l'inciso finale relativo alla necessaria «assimilabilità» delle tasse e delle imposte (lettera *b)*);

– è stata eliminata dal comma 3 la non consentita esclusione delle circostanze aggravanti dal calcolo relativo all'entità della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale, da effettuarsi ai fini della verifica del raggiungimento della soglia minima prevista per l'emissione del mandato d'arresto europeo (lettera *c)*).

Con l'articolo 5 del decreto è stato quindi modificato l'articolo 8. Oltre a sopprimersi la previsione relativa all'esclusione dal computo delle circostanze aggravanti, il riallineamento alla decisione quadro dell'elenco dei reati che danno luogo a «consegna obbligatoria» è stata assicurato a mezzo di un integrale rinvio al citato articolo 2, paragrafo 2. Sono stati altresì abrogati i commi 2 e 3 della disposizione nazionale.

L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 9 della legge n. 69 del 2005. In particolare, oltre ad eliminarsi ogni riferimento alla documentazione aggiuntiva della quale era richiesta la trasmissione ad opera dello Stato emittente il mandato di arresto, si ridefinisce l'ambito delle disposizioni in materia di misure cautelari personali che devono osservarsi, in quanto applicabili.

Tale intervento, compiuto con la sostituzione del comma 2 dell'articolo 9:

1. richiama, fissando comunque un limite di applicabilità, le sole disposizioni contenute nei capi I, Il, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari, al fine di rendere palese l'applicabilità alla persona della quale è richiesta la consegna delle sole misure cautelari coercitive, e, in relazione ad esse, l'esclusione della disciplina codicistica in materia di estinzione e di impugnazione;

2. amplia il catalogo delle disposizioni codicistiche che, seppure collocate nei capi richiamati, non possono comunque ritenersi applicabili per le misure cautelari coercitive applicate alla persona della quale è richiesta la consegna, includendo, affianco a quelle già contemplate dalla disposizione originaria (articoli 273, commi 1 e 2, 274, commi 1, lettera *a)* e *c)*, e 280 del codice di procedura penale), anche quelle del comma 3 dell'articolo 273, e degli articoli 275, comma 2-*bis*, 278, 279 e 297 del codice di procedura penale;

3. richiama, sempre nel limite della loro applicabilità, le specifiche disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, relativo alle misure cautelari personali per i minorenni.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

In primo luogo, si stabilisce chiaramente il carattere irrevocabile delle dichiarazioni con le quali la persona acconsente alla propria consegna o rinuncia al principio di specialità, così superando i dubbi in merito alla irrevocabilità della rinuncia che la formulazione adottata all'articolo 14 dal legislatore del 2005 aveva ingenerato.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 11 della legge n. 69 del 2005, che disciplina l'arresto della persona della quale è richiesta la consegna.

Con la soppressione del riferimento, contenuto al comma 2, alla documentazione che l'articolo 6 della legge n. 69 del 2005, nella sua formulazione originaria, prevedeva fosse trasmessa unitamente al mandato di arresto da parte delle autorità dello Stato membro richiedente, si esclude che la comunicazione dell'avvenuto arresto della persona richiesta allo Stato membro avvenga anche al fine di ricevere detta documentazione, e si allinea in tal modo l'articolo 11 alle modifiche apportate all'articolo 6 della legge.

L'articolo 9 modifica le disposizioni dettate dall'articolo 13 della legge n. 69 del 2005 per quanto attiene alla convalida dell'arresto. L'intervento è volto, in primo luogo, ad allineare a quanto previsto dall'articolo 10, così come modificato, le informazioni e gli avvertimenti che anche la persona arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria deve ricevere in ordine alla facoltà di esprimere il consenso alla consegna e alla facoltà di rinunciare al principio di specialità: ciò, in ragione dell'articolo 13 della

decisione quadro, che impone che tali dichiarazioni siano raccolte da un'autorità giudiziaria e che siano espresse non solo volontariamente, ma anche con piena consapevolezza delle conseguenze che comportano.

In secondo luogo, perseguendo le medesime finalità acceleratorie del procedimento poste alla base dell'intervento operato sull'articolo 10 della legge n. 69 del 2005, si fa rimando per la fissazione dell'udienza alle disposizioni di questo stesso articolo, come modificato.

In particolare, si stabilisce che, nel caso in cui sia disposta l'immediata liberazione della persona arrestata, si proceda agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-*bis* (ovvero all'immediata fissazione con decreto dell'udienza di decisione nei successivi quindici giorni) e che, nel caso in cui si proceda alla convalida dell'arresto, unitamente al provvedimento in materia cautelare debba essere emesso, dandone lettura, anche il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero il decreto di fissazione dell'udienza di decisione.

L'articolo 10 interviene a modificare la disciplina relativa al consenso alla propria consegna manifestato dalla persona richiesta, prevista dall'articolo 14 della legge n. 69 del 2005. Il primo ambito di intervento attiene alla riduzione dei tempi necessari per l'adozione della decisione definitiva sulla consegna, al fine di garantire che essa possa essere assunta, come indicato dall'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro, nei termini di dieci giorni dall'espressione del consenso, anche laddove la corte ravvisi la necessità di richiedere informazioni aggiuntive all'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione. Mantenendo e, anzi, elevando il grado di garanzie che devono accompagnare le dichiarazioni in merito al consenso alla consegna, si è stabilito, sostituendo il comma 1 dell'articolo 14, che, sia nel caso in cui il consenso è in sede di convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria (articolo 13, comma 1), sia nel caso in cui il consenso è raccolto quando la persona è sentita dopo l'esecuzione della misura cautelare adottata a suo carico (articolo 10, comma 1), il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, disponga la fissazione dell'udienza nei successivi quattro giorni dall'espressione del consenso; sempre al fine di accelerare la procedura, si è inoltre previsto che del decreto di fissazione sia data lettura in udienza alla persona interessata, in una lingua da lei compresa, e al suo difensore, nonché comunicazione al procuratore generale immediatamente o, comunque, entro le successive ventiquattro ore.

L'articolo 11 interviene sull'articolo 16 della legge n. 69 del 2005 che detta la disciplina delle informazioni e degli accertamenti integrativi il cui invio la corte di appello, nel caso ritenga insufficienti quelli già inoltratile, può richiedere allo Stato membro di emissione. L'intervento opera un riallineamento degli atti che la corte di appello deve valutare nell'ambito della procedura del mandato di arresto: a tal fine, conformemente all'intervento operato sull'articolo 6 della legge, anche qui è stato eliminato il riferimento alla «documentazione» che pure l'articolo 16 conteneva.

L'articolo 12 interviene sull'articolo 17 della legge n. 69 del 2005, modificandone i commi 2 e 4 e sostituendo il comma 7. Le modifiche ap-

portate intendono perseguire, in primo luogo, quell'accelerazione dei tempi del procedimento necessaria per rispettare il termine per l'adozione della decisione definitiva sulla esecuzione del mandato di arresto europeo, che l'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro indica in «60 giorni dall'arresto del ricercato».

A tal fine, la modifica disposta sul comma 2 dell'articolo 17, oltre a rimarcare la necessità che la decisione da parte della corte di appello sia adottata «nel più breve tempo possibile», riduce da sessanta a quindici giorni il termine per l'adozione della decisione sulla consegna, di cui specifica il *dies a quo*, individuandolo in quello dell'esecuzione della misura cautelare disposta o dell'avvenuto arresto della persona ricercata, mentre l'operata introduzione del comma 2-*bis* nell'articolo 17 chiarisce che, nel caso in cui ricorra la necessità di acquisire informazione, il termine per l'adozione della decisione potrà essere prorogato di dieci giorni.

L'articolo 13 dello schema di decreto ripropone ora i soli motivi di rifiuto consentiti dall'articolo 3 della decisione quadro. L'ampio intervento abrogativo degli altri motivi di rifiuto, alcuni dei quali ulteriori rispetto a quelli indicati dal Gruppo di esperti, trova giustificazione in ragioni talora solo in parte coincidenti, che pertanto appare opportuno illustrare partitamente.

Si esamineranno, in primo luogo, taluni aspetti di interesse riguardanti i motivi obbligatori di rifiuto mantenuti nell'articolo 18, nonché quello previsto dalla lettera *o)* (sentenza di non luogo a procedere per la quale non sussistano i presupposti della revoca), che non è stato riprodotto e che si correla al divieto del *ne bis in idem*, alla base della causa di rifiuto riprodotta alla lettera *b)* della disposizione.

Verranno in seguito illustrate le ragioni della mancata riproposizione dei nove motivi di rifiuto che il legislatore del 2005 aveva variamente strutturato in relazione a princìpi o diritti di rilievo costituzionale o, ancora, ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)*, *q)*, a seguire, quelle relative all'abrogazione dei residui motivi previsti dall'articolo 18 e, quindi, di quello contemplato all'articolo 17, comma 4. Chiudono l'esposizione le modifiche apportate ai motivi di rifiuto facoltativo di cui all'articolo 18-*bis* e in tema di garanzie richieste allo Stato di emissione.

Con l'articolo 14 del decreto si propone una riformulazione del testo dell'articolo 18-*bis* della legge n. 69, introdotto dal comma 6 e intitolato ai motivi di rifiuto facoltativo della consegna. In tale disposizione, sono confluiti i motivi di rifiuto in precedenza previsti – come «obbligatori» – dalle lettere *o)*, *p)* e *q)* dell'articolo 18, non riproposti nel testo di tale ultima norma dal comma 5 delle medesime norme di delega.

Avendo il legislatore delegante autorizzato la modifica delle previsioni contenute nell'articolo 18-*bis*, si è provveduto – nel rispetto del criterio di delega di cui alla lettera *a)* – dapprima ad introdurre nella disposizione taluni cambiamenti di natura essenzialmente formale e, quindi, ad apportare una significativa modifica al motivo di rifiuto opponibile in caso

di richiesta di consegna riguardante il cittadino UE residente o dimorante in Italia.

Con l'articolo 15, comma 1, del decreto, inoltre, si è introdotto un nuovo articolo 18-*ter* contenente la previsione di un motivo di rifiuto (naturalmente facoltativo) ricollegabile all'ipotesi di mandato di arresto europeo emesso per l'esecuzione di una sentenza emessa *in absentia*, che – anche dopo l'introduzione dell'articolo 4-*bis* della decisione quadro – risulta tuttora collocato nella lettera *a)* dell'articolo 19, ovvero tra le «garanzie» che, secondo tale norma, la corte di appello è tenuta ad apporre alla decisione di consegna in alcuni casi determinati.

A tale secondo intervento si ricollega, da un lato, la (sostanziale) abrogazione della disposizione da ultimo citata attuata con l'articolo 15, comma 2, dall'altro l'aggiornamento – ad opera dell'articolo 3, lettere *a)* e *b)* – delle previsioni in tema di contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna e di informazioni «suppletive», e cioè dell'articolo 6 della legge n. 69, già in precedenza esaminato.

L'articolo 16 modifica l'articolo 22 della legge n. 69 del 2005, che disciplina il ricorso per cassazione avverso la decisione sulla consegna, sostituendo integralmente i commi 1, 2 e 6, apportando modifiche ai commi 3, 4, e 5 e, infine, aggiungendo un ulteriore comma, il 5-*bis* alla citata disposizione. L'intervento provvede a innovare profondamente il giudizio di cassazione sotto vari profili.

L'articolo 17 inserisce nel testo della legge n. 69 del 2005 l'articolo 22-*bis* «Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari».

Il comma 1 prevede l'obbligo per la corte, di appello o di cassazione, davanti alla quale il procedimento è pendente alla scadenza del termine di sessanta giorni per l'assunzione della decisione definitiva in assenza di consenso, o alla corte di appello davanti alla quale il procedimento, nel quale la persona ha acconsentito alla consegna, è pendente alla scadenza del termine di dieci giorni successivi a quella dichiarazione (nei casi di ordinanza tempestivamente adottata, l'onere informativo ricorrerà solo dopo la decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso, come disposto dal comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 69 del 2005, sostituito per effetto della già illustrata lettera *d)* del comma I dell'articolo 10), di informare immediatamente del ritardo sull'emissione della decisione definitiva e delle sue cause il Ministro della giustizia, affinché questi ne dia comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente.

Identica informazione è imposta, dal comma 2 della disposizione, alla corte davanti alla quale pende il procedimento, allo scadere della proroga di trenta giorni dei termini per l'assunzione della decisione definitiva: ma in tale evenienza, che può ricorrere per circostanze «eccezionali», il Ministro è tenuto a darne comunicazione all'Eurojust.

I commi 3 e 4 disciplinano le possibili conseguenze sulla custodia cautelare in corso a carico della persona della quale è richiesta la consegna che quei ritardi nell'assunzione della decisione definitiva possono produrre, tenendo conto del principio fissato dall'articolo 12, secondo pe-

riodo, della decisione quadro («In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga»).

L'articolo 18 interviene sull'articolo 23 della legge n. 69 del 2005 modificandolo in due ambiti, il primo dei quali conseguente alla necessità, una volta attribuito effetto sospensivo sulla esecuzione della decisione anche al ricorso per cassazione presentato avverso l'ordinanza della corte di appello (conseguente alle innovazioni operate con il già esaminato articolo 16), di chiarire che la consegna potrà avvenire solo quando anche questa decisione sia divenuta definitiva.

Il secondo ambito di intervento deriva dai rilievi ricevuti dalla mancata trasposizione nel diritto interno della disciplina in ordine al differimento della consegna che l'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, prevede possa essere disposto anche se la causa di forza maggiore che impedisca la tempestività della consegna è addotta dallo Stato membro emittente e non solo dallo Stato membro di esecuzione. Sono state, inoltre, adeguate a tale evenienza anche le procedure informative che consentono al Ministro della giustizia di concordare la data di consegna con l'autorità dello Stato membro di emissione.

L'articolo 21 inserisce nella legge n. 69 del 2005 l'articolo 27-*bis*, rubricato «Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari». In considerazione dei tempi ridottissimi che connotano il procedimento giudiziario nella procedura passiva di consegna e tenuto conto dell'avvenuta eliminazione, con il codice dell'amministrazione digitale, della possibilità di ricorso al fax per la trasmissione di documenti fra pubbliche amministrazioni, si è reso necessario prevedere modalità di trasmissione degli atti fra uffici giudiziari che riducessero il più possibile i tempi di ricezione degli atti da parte dell'ufficio al quale essi sono destinati.

A tal fine, si è pertanto previsto che, nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, gli uffici giudiziari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare, siano autorizzati a ricorrere a modalità telematiche per la trasmissione degli atti ad altri uffici giudiziari e che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possibile solo a seguito delle verifiche di funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici, la trasmissione degli atti possa avvenire anche con posta elettronica certificata.

L'articolo 22 dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 69 del 2005, che, sotto la rubrica «Termini per la decisione», stabiliva l'immediata remissione in libertà della persona ricercata quale conseguenza diretta della mancata adozione, da parte della corte di appello, della decisione in ordine alla consegna della persona richiesta entro i termini imposti.

L'abrogazione è imposta dalla inconciliabile diversità di tale disciplina con gli obblighi imposti dalla decisione quadro e con la nuova regolamentazione che, proprio per rispettare detti obblighi, è stata introdotta

dalle disposizioni del presente schema in relazione sia ai termini per l'adozione della decisione da parte della corte di appello (articoli 10 e 12) sia alle conseguenze sulla custodia cautelare in corso a carico della persona richiesta in caso di ritardi nell'adozione della decisione definitiva (articolo 17).

L'articolo 23 contiene la norma transitoria con la quale si è regolata la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto le richieste di esecuzione dei mandati d'arresto che, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, risultino pendenti nelle corti di appello o davanti alla Corte di cassazione. Per temperare gli effetti che l'immediata applicazione delle nuove norme avrebbe potuto determinare, si è previsto che esse non siano applicabili per i procedimenti in cui, alla data di loro entrata in vigore, si sia già avviata la sequenza procedimentale che si conclude con la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Si è inoltre stabilito, al fine di evitare l'insorgere di eventuali contrasti interpretativi, che s'intendano a tal fine pendenti i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, la corte di appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria.

L'articolo 24 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Chiede che vengano reperiti e messi a disposizione dei Commissari i pareri resi in merito al provvedimento in titolo dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Ricorda che in questa fase transitoria il nostro Paese ha già nominato un magistrato come Capo Delegazione Italiana della Procura europea, ricorda le funzioni della Procura europea istituita per tutelare gli interessi finanziari dell'unione.

Raccomanda la necessità di coordinare tale Istituto con Istituti analoghi quali OLAF e EUROJUST.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 204)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».

L'articolo 1 definisce l'intento dell'intervento normativo e ne delimita l'ambito, quale adeguamento della normativa interna al diritto comu-

nitario per permettere la concreta e integrale operatività del Regolamento 2017/1939 concernente l'istituzione e la struttura della prevista Procura europea.

L'articolo 2 individua nel Consiglio superiore della magistratura l'autorità competente a designare i tre candidati che potranno concorrere all'incarico di «procuratore europeo», fissando i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento.

L'articolo 3 si occupa di definire lo status del procuratore europeo nell'ambito dell'ordine giudiziario nazionale ed il suo trattamento economico. In particolare, viene precisato che il magistrato nominato all'incarico è collocato fuori ruolo, escludendo peraltro l'applicabilità del limite massimo decennale relativo di cui all'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo n. 5 aprile 2006, n. 260 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150) ed all'articolo 1, comma 68 della legge n. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Il comma 2 dispone che all'atto dell'assunzione, il magistrato designato come procuratore europeo non percepirà più il trattamento economico da parte del Ministero della giustizia, fino al suo ricollocamento nel ruolo organico della magistratura, essendo il relativo onere economico posto a carico del bilancio dell'EPPO.

L'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo previsto dall'articolo 13 del regolamento, volto alla determinazione del numero dei procuratori europei delegati, nonché alla ripartizione funzionale e territoriale delle loro competenze.

Trattandosi di aspetti che interpellano anche le attribuzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro procederà alla negoziazione con il procuratore capo europeo solo dopo aver raggiunto al riguardo un'intesa con l'Organo di autogoverno.

L'articolo 5 individua nel Consiglio superiore della magistratura l'autorità competente alla designazione dei procuratori europei delegati ai fini della nomina da parte del Collegio, disciplinando, altresì, il procedimento relativo alla presentazione delle candidature.

In ragione della natura essenzialmente giudiziaria delle funzioni svolte dai procuratori europei delegati, si è innanzitutto previsto che la loro designazione, in vista della successiva nomina ad opera del collegio della Procura europea, competa in via esclusiva al Consiglio superiore della magistratura (commi 5 e 6). Il Ministro della giustizia è indicato nella disposizione unicamente quale destinatario della delibera di designazione, dovendo provvedere al suo inoltro al procuratore capo europeo (comma 7).

L'articolo 6 del decreto è dedicato alla disciplina dei provvedimenti conseguenti alla nomina dei magistrati all'incarico di procuratore europeo delegato.

Il comma 1 della disposizione prevede la competenza del Consiglio superiore della magistratura sull'assegnazione dei procuratori europei delegati alle sedi, stabilendo che i provvedimenti di destinazione debbano essere assunti nel rispetto dell'accordo concluso dal Ministro della giustizia con il procuratore capo europeo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento in merito alla ripartizione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati. Delle preferenze espresse dagli interessati all'atto della presentazione della domanda il Consiglio potrà tener conto solo nei limiti in cui esse non risultino compatibili con il contenuto dell'accordo suddetto e con le esigenze organizzative dell'EPPO.

L'articolo 7 disciplina il trattamento retributivo, previdenziale e pensionistico dei procuratori europei delegati, prevedendo che, dalla data di assunzione dell'incarico di magistrato nominato procuratore europeo delegato, cessi il trattamento economico erogato a suo favore dal Ministero della giustizia; per l'ipotesi di esonero parziale, invece, si prevede che l'amministrazione provveda a rimborsare alla Procura europea – la quale, anche in tal caso, verserà al procuratore europeo delegato l'intero trattamento economico – una quota di quest'ultimo, e cioè quella dovuta in relazione allo svolgimento dell'ordinaria attività di procuratore nazionale da parte del procuratore europeo delegato.

L'articolo 8 del decreto chiarisce che, ai fini dell'inquadramento nelle categorie di cui alla tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, che elenca le funzioni assolte dai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario nazionale, i magistrati addetti alle funzioni procuratori europei delegati siano da conteggiarsi nella lettera L, comprensiva – tra gli altri – dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado.

L'articolo 9, relativo ai poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo, stabilisce innanzitutto che, in relazione ai reati di competenza della Procura europea, allorquando quest'ultima assuma la decisione di avviare o di avocare un'indagine, i procuratori europei delegati esercitino i poteri loro spettanti in qualità di pubblici ministeri nazionali «nell'interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto».

Il comma 2 stabilisce che, ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice, i procuratori europei delegati siano legittimati a svolgere le funzioni requirenti sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla sede cui siano stati destinati.

L'articolo 10 rimette ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'individuazione – presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e in conformità con l'accorso concludo con il procuratore capo europeo – delle sedi di servizio dei procuratori europei delegati.

Si prevede inoltre che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate da detto decreto provvedano ad adottare i

provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo.

L'articolo 11 si riferisce alle valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati, elencando la documentazione e le informazioni che il Consiglio superiore della magistratura dovrà provvedere ad acquisire dalla Procura europea ai fini dello svolgimento della relativa procedura.

L'articolo 12 prevede la comunicazione al procuratore capo europeo dei provvedimenti che comportano la cessazione dal servizio, i provvedimenti di trasferimento di ufficio e i provvedimenti disciplinari (anche di natura cautelare), adottati per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati. Tale adempimento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 del reg. EPPO, è condizione necessaria affinché detti provvedimenti possano essere eseguiti. Il comma 2 della disposizione stabilisce inoltre che, in caso di trasferimento di ufficio, il Consiglio superiore della magistratura determini la nuova sede di assegnazione del magistrato acquisito il parere del procuratore capo europeo, mentre il comma 3 prevede che, ai fini dell'adozione dei provvedimenti in questione, possano essere richiesti, ove rilevanti, atti, documenti e informazioni alla Procura europea.

L'articolo 13 è dedicato ai procedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, procedimenti che possono essere avviati solo dopo aver acquisito il consenso del procuratore capo europeo. Le disposizioni disciplinano: le modalità di richiesta del consenso e dell'attivazione del meccanismo di riesame dell'eventuale diniego espresso dal procuratore capo europeo; gli effetti sulla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 15, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109; i rapporti e la circolazione degli atti tra il giudizio disciplinare eventualmente svoltosi innanzi alla Procura europea e quello da celebrarsi in ambito nazionale.

L'articolo 14, integrando la disciplina dettata dal regolamento, prevede le modalità di trasmissione alla Procura europea (e, in particolare, ai procuratori europei delegati) delle denunce di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio riguardanti i cosiddetti reati PIF.

L'articolo 15 assoggetta alla disciplina dettata dalla legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) le procedure di consegna nascenti da mandati di arresto europei emessi da procuratori delegati, specificando in particolare che, ai fini della procedura passiva di consegna, per «Stato membro di emissione» deve intendersi quello in cui si trova il procuratore europeo delegato competente.

L'articolo 16 estende, nei limi di compatibilità, ai contrasti di competenza tra la Procura europea e le procure nazionali le regole previste da gli articoli 54, 54-*bis*, 54-*ter* e 54-*quater* del codice di procedura penale, individuando nel procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorità competente a dirimere detti contrasti.

L'articolo 17 dispone che i procuratori europei delegati sono autorizzati a disporre o a chiedere le intercettazioni di conversazioni e le consegne controllate di merci nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti e che, quindi, nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo dovrà provvedere a notificare alla Procura europea l'elenco dei reati per i quali le norme vigenti consentono l'impiego, a fini di indagine penale, degli strumenti investigativi suddetti.

L'articolo 18 individua nel procuratore generale presso la Corte di cassazione l'autorità nazionale competente ai fini delle determinazioni previste dagli articoli 25, paragrafo 4, e 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento, concernenti il consenso all'esercizio della competenza cd. accessoria della Procura europea nelle ipotesi in cui il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione causato dal reato «non sia superiore al danno reale o potenziale causato a un'altra vittima» e, rispettivamente, l'assunzione dei procedimenti di indagine istruiti dalla Procura europea, quando quest'ultima decida di dismetterli o di archiviarli. Si prevede che delle determinazioni assunte il procuratore generale debba dare in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia.

L'articolo 19 disciplina le ipotesi in cui, per effetto delle determinazioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione ai sensi del precedente articolo 18, le autorità giudiziarie italiane assumano la conduzione di procedimenti di indagine istruite da procuratori europei delegati di altri Stati membri. In tali casi, attesa la sostanziale identità di materia, si è stabilito che trovino applicazione le disposizioni dettate ai commi da 3 a 7 dell'articolo 746-*ter* del codice di procedura penale relative all'avviso alla persona offesa e alla proposizione e all'efficacia della querela (per reati eventualmente connessi a quelli cosiddetti PIF non procedibili *ex* officio in Italia), in tema di rinnovazione delle misure cautelari e di decorrenza dei relativi termini e, infine, di utilizzabilità degli atti di acquisizione probatoria. Con il secondo comma della norma si è assoggettata alla medesima disciplina l'ipotesi in cui il fascicolo di indagine in origine istruito da un procuratore europeo delegato operante in altro Stato membro sia trasferito a un procuratore europeo delegato italiano, in forza di uno dei provvedimenti che tale effetto comportano ai sensi degli articoli 26, paragrafo 5, e 36, paragrafi 3 e 4 del regolamento EPPO.

L'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie.

Chiede che vengano reperiti e messi a disposizione dei Commissari i pareri resi in merito al provvedimento in titolo dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Ricorda l'importanza della cooperazione internazionale sul tema del mandato di arresto europeo e auspica che si possa avviare in Commissione

una discussione partecipata e ricca di spunti in considerazione della delicatezza della materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito dell'esame, è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1876) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute***
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La senatrice CIRINNÀ *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, che come precisa la stessa relazione illustrativa nasce «dall'esigenza di dare uno sbocco normativo al dibattito politico e legislativo, da anni in corso, sul tema del riconoscimento del diritto soggettivo all'affettività e alla sessualità delle persone detenute».

Nel merito il provvedimento che, oltre a modificare la legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) interviene anche sul decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (il titolo richiama, a ben vedere, soltanto la legge n. 354), consta di quattro articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 28 della legge sull'ordinamento penitenziario. Più nel dettaglio oltre ad inserire anche nella rubrica dell'articolo il richiamo al «diritto all'affettività» (comma 1), aggiunge un ulteriore comma alla disposizione (comma 2). Il nuovo comma dell'articolo 28 prevede che particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite devono svolgersi in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi.

L'articolo 2 interviene invece sull'articolo 30 O.P. in materia di permessi di necessità.

I permessi costituiscono strumenti di sostegno al detenuto. La legge sull'ordinamento penitenziario prevede sostanzialmente due tipologie di permessi: i permessi premio (articolo 30-*ter* O.P.) e i permessi di necessità (articolo 30 O.P.). I due permessi differiscono oltre che sul piano dell'ambito soggettivo di applicazione (i permessi di necessità a differenza dei permessi premio possono essere riconosciuti a tutti i detenuti non solo ai condannati ma anche agli imputati e agli internati, i permessi premio invece sono riservati ai soli condannati), anche sul piano dei presupposti. Più nel dettaglio per quanto riguarda i permessi di necessità, ai sensi dell'articolo 30 O.P., essi possono essere concessi in ogni tempo «nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente» (comma 1) oppure «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità» (comma 2). Competente alla concessione del permesso è il magistrato di

sorveglianza qualora si tratti di condannato o internato oppure l'autorità competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura nel caso di imputati. Essi decidono con provvedimento motivato reclamabile (articolo 30-*bis* O.P).

Il disegno di legge modifica il comma 2 dell'articolo 30 O.P. prevedendo che possano essere concessi permessi per eventi familiari di particolare rilevanza. Rispetto alla formulazione vigente vengono meno quindi sia il presupposto della «eccezionalità» che quello della «gravità».

Con la modifica introdotta si intende fare riconoscere – precisa la relazione illustrativa – che anche gli eventi non traumatici hanno una «particolare rilevanza» nella vita di una famiglia, quindi rappresentano un fondato motivo perché la persona detenuta vi sia partecipe. A ben vedere quindi il criterio della rilevanza – in luogo della gravità – dovrebbe consentire il rilascio dei permessi anche per eventi non traumatici.

L'articolo 3 del disegno di legge interviene poi sulle modalità attuative del diritto alla corrispondenza telefonica, attraverso modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (regolamento penitenziario).

L'articolo 39 del regolamento penitenziario in attuazione dell'articolo 18 O.P., regolamenta, al comma 2, la corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi (ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi) stabilendone i tempi (una volta alla settimana, ma non più di due volte al mese nel caso di delitti ostativi di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, O.P.). La disposizione consente anche al detenuto di effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza) e le modalità. In particolare ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 del regolamento penitenziario il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili e la durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.

Il disegno di legge interviene sui commi 2 e 6 dell'articolo 39 reg.es.: prevedendo che i colloqui telefonici con i familiari e i conviventi possano essere svolti quotidianamente (e non più una volta alla settimana); eliminando le ulteriori restrizioni previste per i detenuti condannati per reati di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, O.P.(ovvero il limite dei due colloqui al mese); raddoppiando la durata della conversazione (da dieci a venti minuti).

L'articolo 4 infine reca disposizioni finali prevedendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il diritto alle visite deve essere garantito in almeno un istituto penitenziario per Regione (comma 1) e che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il diritto alle visite debba essere garantito in tutti gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale (comma 2).

La senatrice PIARULLI *(M5S)* interviene focalizzando l'importanza della proposta di legge idonea ad innovare finalmente la legge sull'ordina-

mento penitenziario ed evidenziando l'importanza di reperire risorse, strumenti e personale al fine di realizzare gli obiettivi che la legge propone.

La senatrice STEFANI *(L-SP-PSd'Az)* interviene sottolineando alcune criticità che ostacolerebbero nei fatti la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal disegno di legge, in particolare la mancanza di strutture e di spazi necessari a garantire l'attuazione di tale progetto che appare forse troppo ambizioso in relazione alla reale situazione delle strutture carcerarie italiane; mette in guardia i colleghi contro il rischio che tale iniziativa legislativa possa essere fraintesa dai nostri concittadini.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, pur ritenendo meritoria di un approfondimento la proposta ne evidenzia, tuttavia, la contraddittorietà rispetto alle opinioni ribadite dalla maggioranza proprio oggi in occasione della discussione sull'articolo 23 del cosiddetto decreto ristori in merito alla custodia cautelare preventiva; ricorda la drammaticità del problema del sovraffollamento carcerario provocato da una popolazione carceraria perlopiù costituita da extracomunitari o stranieri ai quali si dovrebbe invece imporre di scontare la pena nel Paese di provenienza così da consentire alla nostra Amministrazione penitenziaria di risolvere finalmente il problema del sovraffollamento carcerario.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* manifesta perplessità sulla proposta contenuta del disegno di legge in quanto, pur ricordando l'importanza della funzione rieducativa della pena, fa presente come non ci siano spazi, strutture e mezzi adeguati per assicurare gli obiettivi di tale disegno di legge; paventa i rischi per la sicurezza collettiva; evidenzia il pericolo di un aggravio per il bilancio dello Stato, invita quindi ad una maggiore riflessione e cautela; esprime perplessità sulla possibilità che realmente tale disegno di legge possa trovare applicazione alla luce della disastrata situazione delle nostre strutture carcerarie.

Il senatore BALBONI *(FdI)* condivide le perplessità manifestate dai colleghi che lo hanno preceduto e si sofferma soprattutto sulla mancanza di copertura finanziaria del disegno di legge.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* replica sul tema della mancata previsione della copertura finanziaria, ricordando che trattandosi di un disegno di legge di iniziativa regionale, non è onere dei proponenti l'individuazione delle coperture finanziarie ma sarà onere del Parlamento che porterà avanti la procedura legislativa, individuare nelle sedi opportune le coperture finanziarie; ricorda l'importanza della funzione rieducativa della pena, l'importanza della risocializzazione nelle strutture carcerarie evidenziando come l'affettività durante il percorso detentivo rappresenti un passaggio fondamentale del percorso educativo del reo, anche al fine di allineare il nostro Paese agli standard degli altri paesi europei che già da tempo

hanno adottato misure volte a garantire l'affettività e le relazioni intime durante il periodo carcerario.

La senatrice ROSSOMANDO *(PD)* ricorda l'importanza del percorso di espiazione della pena, evidenzia come tale proposta legislativa sia frutto di studi sociologici e di indagini maturate sul campo; ricorda l'attinenza di tale tema rispetto alla indagine conoscitiva sulla situazione delle carceri in Italia avviata dalla Commissione.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* ricorda l'importanza di un percorso teso alla risocializzazione del reo ed alla valorizzazione della funzione rieducativa della pena attraverso il ricorso alla giustizia riparativa ed attraverso le linee guida della riforma Orlando discusse nella precedente legislatura; pertanto si dice favorevole ad una costruttiva discussione sul tema delle condizioni carcerarie e sulla funzione della pena al fine di renderla adeguata agli standard di un paese civile.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni acquisendo in via istruttoria le necessarie informazioni da parte del Ministro, del Capo del Dipartimento degli Affari Penali, del Capo dell'Ufficio Detenuti, al fine di valutare l'impatto reale di tale riforma sulle nostre strutture carcerarie; raccomanda inoltre la necessità di verificarne anche la fattibilità concreta alla luce dei conseguenti oneri finanziari.

Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte di un numero di senatori superiore ad un quinto, una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Ricorda che al disegno di legge l'oggetto è applicabile la previsione dell'articolo 74, comma 4, del Regolamento del Senato che impone la conclusione della trattazione in Commissione entro tre mesi dalla assegnazione del disegno di legge alla Commissione medesima.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, a precisazione del suo precedente intervento, riporta i dati sulla popolazione carceraria straniera presente in Italia.

(1754) ***Grazia D'ANGELO ed altri. – Disposizioni relative ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria***
(Discussione e rinvio)

La senatrice PIARULLI *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo che si propone di conferire maggiore effettività alla funzione rieducativa della pena attraverso più proficue sinergie tra gli operatori del sistema penitenziario. Nel merito la proposta consta di cinque articoli.

L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 162 del 2010, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia

penitenziaria. Più nel dettaglio la disposizione istituisce e disciplina il ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. In tale ruolo sono assorbiti gli appartenenti al profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. L'articolo prevede che in sede di prima attuazione, il personale del profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico dei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è inquadrato a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, con decorrenza dal 1º gennaio 2021, nelle qualifiche del ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. L'organico del ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento è determinato dal numero di unità che ha effettuato il passaggio, procedendo ad analoga riduzione dell'organico del personale del comparto Funzioni centrali. La disposizione fa comunque salvo il diritto a rimanere nel ruolo di appartenenza, seppure in esaurimento. E' consentito ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che non optano per il transito transitare verso altri profili professionali o presso altre amministrazioni. Il comma 2 dell'articolo 1 inserisce nel decreto legislativo n. 162 una tabella, recante la trasposizione relativa al passaggio al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento dei funzionari giuridico pedagogici.

L'articolo 2 introduce ulteriori disposizioni nel già ricordato decreto legislativo n. 162. Il nuovo articolo 30-*quater* disciplina le funzioni del personale appartenente al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. Il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del trattamento è chiamato a svolgere un'attività che richiede una preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica nelle attività di osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati e in quelle afferenti al percorso di trattamento degli stessi; cura la progettazione pedagogica dell'istituto, in armonia con le linee di indirizzo del dirigente e degli uffici superiori, il coordinamento del volontariato e la rilevazione dei bisogni dei detenuti. I direttori tecnici del trattamento sono impiegati in compiti di livello funzionale corrispondenti alle diverse qualifiche presso articolazioni centrali o periferiche per attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni di pertinenza del ruolo tecnico. Il predetto personale svolge, altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale per i settori di propria competenza.

La disposizione precisa che il personale del ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento è sganciato da dipendenza gerarchica rispetto ai commissari penitenziari ed è vincolato da dipendenza gerarchica nei rapporti con il direttore di istituto, ferma restando l'autonomia professionale di ciascun funzionario del ruolo per gli aspetti tecnici di propria competenza.

Il nuovo articolo 30-*quinquies* disciplina le qualifiche del ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento: il ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento è a ben vedere articolato in quattro qualifiche: vice

direttore tecnico del trattamento; direttore tecnico del trattamento; direttore tecnico capo del trattamento; direttore tecnico coordinatore del trattamento.

Il nuovo articolo 30-*sexies* disciplina l'accesso al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento. A tale ruolo si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami. L'individuazione dei profili professionali degli appartenenti al ruolo e delle le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso è demandata ad un successivo Regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame. Al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data in cui è indetto il bando di concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.

A parità di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Ai sensi dell'articolo 30-*septies* i vincitori del concorso sono nominati vice direttori tecnici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo modalità individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice direttori tecnici in prova rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Gli articoli 30-*octies* e 30-*novies* disciplinano infine le promozioni all'interno del ruolo dei direttori tecnici del trattamento e il trattamento giuridico ed economico.

L'articolo 3 del disegno di legge demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia la determinazione delle divise uniformi degli appartenenti al ruolo tecnico dei direttori tecnici del trattamento, nonché dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

L'articolo 4 reca aggiorna – conseguentemente alla istituzione del nuovo ruolo – il decreto legislativo n. 449 del 1992, recante le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria nonché la regolamentazione dei relativi procedimenti.

L'articolo 5 reca infine la copertura finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1961) ***Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»***
(Discussione e rinvio)

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* illustra il disegno di legge in titolo che proroga fino al 31 dicembre 2021 l'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «?Il Forteto?». L'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, prevede che la concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020. Nella relazione illustrativa si rileva come «difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche, ma soprattutto l'emergenza da COVID-19 intervenuta nel periodo di avvio dei lavori, che ha provocato la paralisi di molte attività rendendo impossibile lo svolgimento di audizioni ed eventuali missioni ispettive *extra moenia*, abbiano in qualche misura contribuito a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta che, peraltro, si è subito rivelata particolarmente complessa ed ha, nel prosieguo dei lavori, impegnato la Commissione in un'intensa attività, concretatasi nello svolgimento di numerose audizioni e nell'acquisizione di importanti elementi conoscitivi». Al fine di consentire alla Commissione di inchiesta di adempiere nel modo più congruo ai compiti ad essa assegnati dalla legge istitutiva il disegno di legge in esame si propone quindi, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare il termine fissato dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, fino alla data del 31 dicembre 2021. Ai sensi del comma 2, è confermato in 50.000 euro l'importo delle spese di funzionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)*

Illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Piarulli, che proroga fino al 31 dicembre 2021 l'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «?Il Forteto?». L'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, prevede che la concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020. Nella relazione illustrativa si rileva come «difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche, ma soprattutto l'emergenza da COVID-19 intervenuta nel periodo di avvio dei lavori, che ha provocato la paralisi di molte attività rendendo impossibile lo svolgimento di audizioni ed eventuali missioni ispettive *extra moenia*, abbiano in qualche misura contribuito a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta che, peraltro, si è subito rivelata particolarmente complessa

ed ha, nel prosieguo dei lavori, impegnato la Commissione in un'intensa attività, concretatasi nello svolgimento di numerose audizioni e nell'acquisizione di importanti elementi conoscitivi». Al fine di consentire alla Commissione di inchiesta di adempiere nel modo più congruo ai compiti ad essa assegnati dalla legge istitutiva il disegno di legge in esame si propone quindi, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare il termine fissato dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, fino alla data del 31 dicembre 2021. Ai sensi del comma 2, è confermato in 50.000 euro l'importo delle spese di funzionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Auspica una rapida approvazione in sede deliberante di tale disegno di legge per il quale non intravede criticità ricordando anzi che la materia era stata portata avanti già nella precedente legislatura.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale, e propone di fissare, come termine per la presentazione degli emendamenti a domani mercoledì 18 novembre, alle ore 15.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 17 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 87

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE D'ITALIA DESIGNATO IN UCRAINA, PIER FRANCESCO ZAZO

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CAMPAGNA ITALIANA CONTRO LE MINE-ONLUS NELL'AMBITO DEI DOC. *CLXXXII, NN. 4 E 5 (RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE NORME PER LA MESSA AL BANDO DELLE MINE ANTIPERSONA, RELATIVE AL PRIMO E AL SECONDO SEMESTRE 2019)*

DIFESA (4ª)

Martedì 17 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI PAOLO PANDOZY, AMMINISTRATORE DELEGATO, E MARCO TULLIANI, DIRETTORE GENERALE DI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 423 (PROFILI DELLA SICUREZZA CIBERNETICA ATTINENTI ALLA DIFESA NAZIONALE)

Plenaria

80ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

La presidente PINOTTI ricorda che il Governo ha presentato un emendamento, nelle Commissioni di merito riunite 5ª e 6ª, volto a riversare il contenuto del disegno di legge in esame nel disegno di legge n. 1994, re-

cante la conversione in legge del decreto-legge n. 137 del 2020. Chiede comunque al relatore di illustrare il contenuto del provvedimento in esame, stanti anche gli aspetti di interesse per la Commissione difesa.

Il relatore DI MICCO *(M5S)* ricorda che i profili di interesse sono nella norma che era contenuta nell'articolo 10 del decreto-legge n. 149, che detta misure per l'arruolamento a tempo determinato di nuovi medici e infermieri militari. La relazione esplicativa che accompagnava il disegno di legge sottolineava la necessità di un ulteriore rafforzamento dei presidi della Sanità militare, proseguendo sulla strada già avviata con i decreti legge n. 18 e 34 del 2020. Nella medesima logica di eccezionalità, la norma dispone l'incremento del personale medico e infermieristico militare per ulteriori 100 unità, di cui 30 medici (14 per l'Esercito, 8 per la Marina e 8 per l'Aeronautica) e 70 infermieri (30 destinati all'Esercito, 20 ciascuno a Marina e Aeronautica).

La norma prevede l'adozione della stessa procedura semplificata prevista per i precedenti arruolamenti straordinari del 2020, con l'utilizzo di un portale sul sito del Ministero della Difesa. La durata della ferma è fissata a un anno, non prorogabile. A tale personale verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente.

Viene anche consentito ai medici militari arruolati con questa procedura eccezionale, iscritti all'ultimo e al penultimo anno dei corsi di specializzazione universitaria, di restare iscritti alla scuola, con la sola sospensione del trattamento economico. Il periodo di attività è, inoltre, riconosciuto ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione. È previsto, inoltre, che le università assicurino il recupero del complesso delle attività formative necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi previsti.

Lo stesso articolo 10 del decreto legge prevedeva di ampliare il bacino di candidati che possono accedere al concorso straordinario per il ruolo marescialli. Viene consentito di non limitare la partecipazione al concorso ai soli sergenti e volontari in servizio permanente col diploma di laurea in scienze infermieristiche ma di ampliarla anche a beneficio di chi è in possesso del titolo di studio e della relativa abilitazione per altre professionalità sanitarie, come fisioterapista, tecnico di laboratorio biometrico, tecnico ortopedico, ostetrico, tecnico di radiologia medica, ecc.

Gli oneri previsti sono pari a 4,89 milioni di euro per il 2021.

Sottolinea che resta ferma intenzione di rafforzare gli strumenti a disposizione della Difesa nel contrasto alla pandemia. Con i nuovi ingressi di personale, infatti, potranno essere facilitate le esigenze di dislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri in difficoltà. Tutto ciò non solo per le attività di prevenzione e cura della popolazione, ma anche in vista delle delicate prossime attività volte alla somministrazione del vaccino, non appena questo sarà disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2020 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (n. 214)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore CASTIELLO *(M5S)* ricorda che lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione reca il riparto dello stanziamento dei contributi a favore delle associazioni combattentistiche, d'arma, di categoria e di specialità, vigilate dal Ministero della difesa e considerate meritevoli di tutela. I contributi sono previsti dall'articolo 32 della legge n. 448 del 2001.

La legge di bilancio per il 2020 ha provveduto a rifinanziare questi contributi con uno stanziamento pari a euro 1.702.918, di identico importo rispetto al 2019, che sono ripartirti con il presente schema di decreto.

La ripartizione tra Associazioni Combattentistiche e Partigiane da un lato e Associazioni d'Arma, di Categoria e di Specialità dall'altro è la stessa dello scorso anno, recando un milione di euro alle prime e poco più di 700 mila euro alle seconde. Evidenzia come il criterio adottato per la ripartizione sia duplice. Una parte dello stanziamento finanzia i progetti avanzati dalle associazioni, che sono selezionati da una commissione interna al Gabinetto, per attività assistenziali, promozionali e divulgative. A tutte le associazioni è poi garantito un contributo minimo, sulla base del numero degli iscritti. Tale contributo è decurtato del 20 per cento per le associazioni che non hanno presentato progetti o hanno presentati progetti non meritevoli di finanziamento e che viene decurtato di un ulteriore 20 per cento rispetto all'anno precedente per quei sodalizi che siano incorsi in una situazione di recidività. Ricorda come già lo scorso anno, in sede di esame parlamentare, era emerso l'invito al Governo a fissare un criterio di ripartizione del contributo fisso che consentisse l'assegnazione di importi omogenei fra tutte le associazioni proporzionalmente al numero degli iscritti, nonché un criterio di ripartizione della parte variabile sulla base della meritevolezza dei progetti presentati.

Al riguardo, la relazione illustrativa ricorda che sul tema è stata istituito un Gruppo di Lavoro a livello di Stati Maggiori delle Forze Armate, che però non ha ritenuto possibile fissare già per quest'anno criteri più definiti già da quest'anno. L'applicazione di ognuna delle diverse soluzioni possibili avrebbe infatti prodotto delle criticità, di cui, come si legge ancora nella relazione, è stato investito il sottosegretario di Stato Tofalo. Una diversa ripartizione delle risorse, quindi, si potrebbe applicare solo a partire dal 2021.

Ricorda come alla relazione illustrativa del presente schema di riparto siano allegati l'elenco completo dei progetti approvati, con relativo finanziamento, l'elenco dei progetti non approvati e il numero effettivo degli

iscritti per ciascun sodalizio nel 2020, che tuttavia riguarda solo le associazioni d'arma e non quelle combattentistiche.

Rileva, infine, che al fine di valutare i progetti, sarebbe opportuno disporre del rendiconto dell'attività svolta nell'ultimo anno per cui si chiedono i contributi, come peraltro previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, oltre che dell'ultimo bilancio approvato, come già rilevato da questa Commissione in occasione di precedenti esami di questi documenti.

Per il futuro, riguardo alla determinazione del contributo fisso, evidenzia come sarebbe anche opportuno esplicitare le fasce di rappresentatività (numero minimo-massimo di iscritti) e relativo contributo fisso. Sarebbe anche utile per comodità di lettura, una tabella unica che espliciti per ciascuna associazione il contributo a progetto e il contributo fisso, nonché il numero degli iscritti.

Dalla lettura delle tabelle allegato all'Atto del Governo rileva che solo 3 associazioni non hanno presentato progetti, di cui una per il secondo anno consecutivo.

Segnala, da ultimo, che lo schema prevede contributi inferiori rispetto al 2019 per 17 sodalizi, mentre per altri 28 il contributo previsto risulta superiore, sia pure di poco. Un solo sodalizio, la Società geografica italiana, presenta un contributo identico a quello del 2019. Sono, invece, 12 le associazioni che ricevono contributi superiori ai 50.000 euro.

Si apre la discussione generale.

La presidente PINOTTI, nel ricordare come l'Atto del Governo all'ordine del giorno sia un provvedimento annuale e come il compito proprio della Commissione sia quello di verificarne in modo puntuale i contenuti, si associa alle richieste del relatore di poter disporre in futuro di maggiori strumenti conoscitivi a beneficio dei commissari.

La senatrice MINUTO *(FIBP-UDC)* chiede di poter beneficiare di elementi conoscitivi più puntuali sugli elenchi allegati e sui criteri di riparto adottati.

Il senatore FUSCO *(L-SP-PSd'Az)* chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire un maggiore approfondimento del suo contenuto.

La presidente PINOTTI, nel ricordare che la Commissione ha tempo fino al prossimo 23 novembre per formulare il proprio parere, propone alla Commissione di proseguire l'esame nella seduta di domani.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,10.

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 991

Riunione n. 2

Relatrice: PINOTTI *(PD)*

Orario: dalle ore 17,15 alle ore 17,25

(991) ***Tatjana ROJC ed altri. – Disposizioni per la riabilitazione storica degli appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della prima Guerra mondiale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 17 novembre 2020

Sottocommissione per i pareri

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13ª Commissione:

(1571) ***Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 137

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

200ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa; in quella sede si è convenuto di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti con particolare riferimento ai processi di apprendimento con un'ulteriore audizione. Si è inoltre programmata l'attività della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Lorenza BONACCORSI risponde all'interrogazione 3-019260, a firma della senatrice De Petris sulla riqualificazione e valorizzazione di Palazzo Giustiniani (o Villa Giustiniani Odescalchi), a Bassano Romano, in provincia di Viterbo. Acquistato nel 2003 dallo Stato italiano, è proprietà del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), dal dicembre 2014 ed è gestito dal Polo museale del Lazio, nel dicembre 2019 divenuto Direzione Regionale Musei. Terminato il restauro delle coperture, l'edificio principale della Villa – che contiene le principali decorazioni a fresco – è stato riaperto al pubblico il 24 maggio 2016.

Ricorda che Villa Giustiniani nasce come residenza estiva e tenuta di caccia e che oltre al Palazzo, la Villa comprende il parco con la casina di caccia. Il parco occupa la parte più consistente della proprietà, circa 23 ettari. La sua realizzazione risale agli inizi del '600, a opera di Vincenzo Giustiniani, che era rimasto molto colpito dai parchi presenti nei palazzi francesi e inglesi, ed è oggi in via di ristrutturazione. Il parco era costituito da numerose soluzioni decorative: viali, di cui alcuni anche coperti,

ognuno costeggiato da siepi e arbusti di ogni specie e piccole piazzette dotate di gruppi scultorei e arredi in pietra, il tutto in modo da rispettare i canoni rinascimentali nella sintesi tra natura e arte. Al parco si accede per mezzo di un ponte che lo collega al Palazzo Giustiniani-Odescalchi e al termine del quale si trovano due eleganti rampe di scale, che racchiudono un ninfeo. Seguiva poi un giardino all'italiana, le cui condizioni sono oggi di effettivo degrado. Il parco è tuttora dotato di uno splendido patrimonio arboreo: lecci, abeti, cipressi, pecci, castagni e alberi da frutto quali ciliegi, peschi, peri e molti altri tipi di piantagione che testimoniano il suo essere stato concepito come un giardino produttivo. Proprio quest'ultimo, costituisce l'oggetto del finanziamento volto al recupero della componente naturalistica per una piena valorizzazione del patrimonio arboreo e forestale del complesso.

Ciò premesso, per rispondere al primo quesito posto dalla senatrice interrogante, sottolinea che il Mibact ha stanziato per Villa Giustiniani 4.000.000 di euro già destinati, con D.M. del 29 settembre 2017, integrati con ulteriori 4.000.000 di euro, di prossima destinazione, con D.M. dell'11 gennaio 2018.

La Direzione Regionale Musei Lazio, l'istituto da cui dipende Villa Giustiniani, ha sottoscritto con il Segretariato generale del Mibact il «Disciplinare d'obblighi», atto propedeutico all'utilizzo dei fondi. Quanto alle risorse utilizzate preliminarmente per la messa in sicurezza del Palazzo, la Direzione ha deciso di destinare circa 300.000 euro al ripristino degli infissi del Palazzo, così da garantire la tutela degli interni e soprattutto degli affreschi. I restanti 3.700.000 euro sono stati destinati al parco di Villa Giustiniani. La Direzione, infatti, ha previsto di intervenire nel parco sia sul verde sia sulle strutture architettoniche: per l'esattezza il muro di cinta e la casina di caccia; considerata, però, la natura specialistica, la complessità e la rilevanza dell'intervento, l'*ex* Polo Museale ha affidato la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica al Prof. Arch. Franco Zagari, che sta concludendo la versione definitiva del progetto di fattibilità, che dovrebbe essere consegnato nei prossimi giorni. Da quel momento l'Amministrazione potrà procedere alla pubblicazione dei bandi di gara necessari per l'affidamento degli incarichi di progettazione esecutiva prima e per la realizzazione dei lavori poi.

Relativamente al secondo quesito, per quanto riguarda il pericolo di incendi e di frane, come detto, la Direzione Regionale ha deciso di concentrare tutte le risorse stanziate in un progetto complessivo, evitando di disperderle in interventi «puntiformi» che non garantirebbero la tutela e costituirebbero soltanto un dispendio di fondi pubblici. Ad ogni modo la Direzione sta comunque effettuando i necessari monitoraggi e gli interventi mirati di messa in sicurezza del complesso. In particolare: la perizia sulle condizioni di stabilità meccanica delle alberature; la messa in sicurezza dei viali del parco, effettuando il necessario disboscamento; la ma-

nutenzione straordinaria sul verde, effettuando per esempio a maggio 2020 la disinfestazione delle siepi del «Giardino dei Quadri» al fine di preservarle dall'attacco della piralide; la messa in sicurezza del muro di cinta.

Per quanto riguarda il terzo quesito, in cui si chiede di verificare l'inquinamento ambientale per cui il Comune di Bassano Romano è stato denunciato dall'*ex* Polo Museale del Lazio, va detto che il problema dello sversamento dei reflui e dei rifiuti nel Fosso del Vignale e quindi all'interno del Parco, risulta ad oggi risolto grazie all'azione mirata della Direzione Regionale. Infatti a seguito della diffida, presentata in data 30 luglio 2019, il Comune di Bassano Romano è intervenuto al fine di risolvere le criticità rappresentate così come risulta accertato dal sopralluogo, del 20 ottobre scorso, effettuato proprio da uno specialista incaricato dalla Direzione Regionale.

Infine, per rispondere all'ultimo quesito, in cui si chiede contezza dei lavori di ripristino di alcuni tratti di mura perimetrali crollate nel 2019, fa presente che l'intero muro perimetrale risulta essere in condizioni precarie e, per ragioni tecniche facilmente comprensibili, interventi di ripristino di tratti crollati tra due tratti ammalorati avrebbero scarsa efficacia. È stato, pertanto, ritenuto più opportuno intervenire con opere previsionali di puntellamenti (nel maggio 2019), in attesa della realizzazione del progetto complessivo che, come si è detto, prevede un intervento organico su tutto il perimetro della Villa.

Conclude dichiarandosi disponibile a fornire aggiornamenti sui futuri lavori di ristrutturazione e valorizzazione dell'intera Villa.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* si dichiara soddisfatta; si dichiara abbastanza soddisfatta del progetto di recupero della Villa Giustiniani a Bassano Romano – intendendo sia il Palazzo sia il suo parco – luogo di particolare pregio e scenario di film di grande importanza; al contempo, manifesta preoccupazione per i tempi degli interventi previsti, auspicando un'accelerazione che consenta di portarli a termine rapidamente.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1658) ***VERDUCCI ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano***

(Discussione e rinvio)

Il relatore RAMPI *(PD)* illustra l'articolo unico del disegno di legge in titolo, con il quale si dichiara monumento nazionale l'*ex* campo di prigionia di Servigliano, soffermandosi sulla sua storia intrecciata alle vicende più drammatiche del Novecento. Auspica una sollecita conclusione della discussione e un'ampia convergenza sull'iniziativa, segnalando che,

dal punto di vista meramente formale, sarebbe opportuno inserire – in fase di coordinamento del testo – l'inciso «in provincia di Fermo» dopo la parola «Servigliano», come di norma si prevede in provvedimenti di questo genere.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VERDUCCI *(PD)* ringrazia il relatore e sottolinea che il disegno di legge è sottoscritto, oltre che dalla senatrice a vita Segre, da tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari presenti in Senato.

Interviene quindi la senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* che dichiara la sua piena e convinta adesione al disegno di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che il relatore e la rappresentante del Governo hanno rinunciato a svolgere la replica, il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 18 novembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1977) ***NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi***
(Discussione e rinvio)

Il relatore CANGINI *(FIBP-UDC)* riferisce sull'iniziativa in titolo, soffermandosi sulla figura di Luigi Einaudi e sulle numerose ragioni per rendergli onore.

Anche l'altra relatrice, senatrice SBROLLINI *(IV-PSI)*, sottolinea l'importanza della figura di Luigi Einaudi; illustra quindi l'articolato del disegno di legge n. 1977 e le sue finalità.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che i relatori vi hanno rinunciato, il sottosegretario Lorenza BONACCORSI interviene in replica, dichiarando il pieno favore del Governo e suo personale all'iniziativa legislativa.

Il PRESIDENTE, nel preannunciare la presentazione di un emendamento per adeguare alcuni punti dell'articolato, propone di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 18 novembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 17 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'AEROPORTO CIVILE STATALE «G. PAOLUCCI» DI PAVULLO, DELL'AVIOSUPERFICIE SIBARY FLY, DELL'AEROPORTO DI CAPANNORI, DI TECNAM S.P.A. E DI FLYEUROPE TV, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 427 (PROBLEMATICHE ATTINENTI IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO – VDS – E IL VOLO TURISTICO)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 17 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 191

Presidenza del Vice Presidente
BATTISTONI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE DIFESATTIVA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 337 (DANNI CAUSATI ALL'AGRICOLTURA DALL'ECCESSIVA PRESENZA DELLA FAUNA SELVATICA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 192

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 17,05 alle ore 18

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ITALMOPA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 215 (PROBLEMATICHE RIGUARDANTI ASPETTI DI MERCATO E TOSSICOLOGICI DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)

Plenaria

146ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta i relatori avevano preannunciato la presentazione di emendamenti diretti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del provvedimento.

La Commissione aveva altresì convenuto di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge alle ore 12 di oggi.

Informa a tale proposito che, oltre a due emendamenti dei relatori (pubblicati in allegato), è stato presentato un ulteriore emendamento (pubblicato in allegato). Informa infine che il senatore De Bonis ha ritirato l'emendamento 1.0.1.

Il relatore TARICCO *(PD)*, alla luce della presentazione di un nuovo emendamento, ritiene sia necessario attendere il parere della Commissione bilancio su tale proposta ai fini della prosecuzione dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-02079, presentata dal senatore De Bonis, rassicurando preliminarmente l'interrogante in merito all'attenzione primaria che il Ministero ascrive alla tematica del lavoro, in armonia con il dettato costituzionale e in ogni altro vario ambito in cui esso si esprime, ove anche solo si consideri, a titolo esemplificativo, l'impegno e lo sforzo profuso dalla Ministra per le regolarizzazioni dei lavoratori «invisibili» nelle campagne.

Né, peraltro, sulla questione in esame è mancata una mirata attenzione, talché il Ministero ha subito provveduto a richiedere ad AGEA elementi informativi dettagliati sulla vicenda.

Venendo specificatamente all'oggetto dell'interrogazione, come noto, AGEA, in qualità di Organismo Pagatore (OP), per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di altri organismi all'uopo delegati, mediante la conclusione di un accordo scritto che specifichi i compiti delegati e ne detti la disciplina.

In tale direzione si colloca la stipula, di norma con cadenza triennale, della Convenzione tra l'OP AGEA – e gli organismi pagatori regionali ove esistenti – e i Centri di assistenza agricola (CAA), ovvero gli organismi costituiti per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgano servizi analoghi.

La convenzione in oggetto, al momento, è stata approvata con delibera del direttore di AGEA su proposta del direttore dell'organismo pagatore, la bozza di convenzione è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia ed è stata poi inviata dall'organismo pagatore AGEA a ciascuno dei Centri di Assistenza Agricola interessati una nota con la quale si invitano alla sottoscrizione entro il 20 novembre 2020.

Al fine di predisporre tale testo l'Amministrazione ha esaminato e valutato tutte le osservazioni pervenute e ha accolto quelle ritenute coe-

renti con le finalità che la convenzione si propone di perseguire, modificando conseguentemente lo schema di convenzione originario e con riferimento specifico alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3, è stata inserita nello schema di convenzione una differente gradualità, anche in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inoltre, per garantire il contraddittorio sul contenuto della convenzione e valutare ulteriori modifiche al testo convenzionale, l'AGEA ha proseguito il confronto con i CAA interlocutori inviando loro nel mese di maggio una nuova bozza aggiornata dello schema di convenzione che tiene conto degli approfondimenti svolti.

Nell'ambito di detto confronto, AGEA ha provveduto a convocare anche gli Ordini di categoria dei liberi professionisti, più per una questione di correttezza relativa ai rapporti istituzionali, al fine di garantire un contradditorio che per uno specifico obbligo, non essendo tecnicamente tali Ordini e Collegi parti della stipulanda convenzione con i CAA interessati.

In particolare, nell'incontro del 15 maggio (gli incontri si sono svolti nei giorni 15 e 19 maggio) i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali – invitati a confrontarsi con specifico riferimento alla clausola convenzionale di cui all'articolo 4, comma 3 – hanno rappresentato le proprie ragioni, in relazione ad una avvertita esigenza di tutela della professionalità e competenza dei propri assistiti.

L'AGEA ha chiarito direttamente ai rappresentanti dei liberi professionisti che le scelte operate – lungi dal mancato apprezzamento della categoria – discendono esclusivamente dalla necessità di salvaguardare l'integrità del sistema SIAN – che, come è noto, è una struttura pubblica attraverso la quale l'AGEA eroga più di 5 miliardi di euro all'anno – e, nel contempo, dalla necessità di attuare forme di controllo e vigilanza sulle funzioni delegate e dall'esigenza di un controllo più penetrante sulla gestione delle deleghe.

Ciò in linea con quanto richiesto dall'Unione europea, non solo in astratto – e cioè sul piano della regolamentazione in precedenza già esposto – ma anche in concreto, con riferimento alla relazione della certificazione dei conti per l'Esercizio finanziario 2019, in cui chiede espressamente all'Organismo pagatore AGEA di rafforzare il controllo sugli organismi delegati.

In tale ambito, AGEA ha evidenziato che la previsione di cui al citato articolo 4 si inquadra nel processo di rafforzamento della struttura dell'Organismo pagatore, che coinvolge anche l'efficientamento dei CAA e, in generale, delle strutture dei soggetti delegati.

Essa riguarda l'organizzazione dei CAA limitatamente agli operatori abilitati ad accedere al SIAN. L'AGEA interviene solo sull'organizzazione delle attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche delegate, non ingerendosi nell'organizzazione delle diverse attività di natura privatistica da parte del CAA, nell'ambito delle quali non è escluso l'apporto della categoria dei liberi professionisti.

In questo ambito la costituzione di un rapporto di lavoro appare la misura organizzativa più adeguata al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati. Trattasi di una scelta discrezionale, operata dall'AGEA in forza dell'autonomia di cui istituzionalmente è dotata, coerente con il quadro normativo di riferimento.

In sostanza, l'obiettivo della riforma di cui all'articolo 4 dello schema della convenzione è il rafforzamento della catena delle responsabilità e della riferibilità delle azioni dei soggetti delegati. Il *focus* della questione riguarda dunque le garanzie che devono fornire i CAA ed i processi organizzativi degli stessi, in quanto fondati sul trasferimento delle funzioni amministrative pubbliche.

In ogni caso, stante la disponibilità manifestata dall'AGEA in sede di incontro a valutare eventuali proposte alternative – nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, apertamente palesati all'apertura della riunione – gli Ordini presenti hanno fatto pervenire congiuntamente una proposta integrativa, formalizzata ad AGEA in data 18 maggio.

In particolare, i Collegi e gli Ordini professionali hanno proposto una modifica all'articolo 4, comma 3, laddove si specifica che «gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate o liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi, di cui all'articolo 1 comma 1, lett. *f)* del DM 27 marzo 2008».

Quanto alla comprovata esperienza ed affidabilità del responsabile di sede e degli operatori con funzione di supporto al responsabile di sede, i Collegi e gli Ordini professionali hanno proposto che detti requisiti siano attestati: attraverso l'iscrizione agli Albi Professionali di riferimento, o, alternativamente, dal possesso di un titolo di studio in discipline agrarie, forestali o equipollenti oppure, ancora, da una esperienza lavorativa maturata nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure relative alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, CAA riconosciuti e/o Società ausiliarie con gli stessi convenzionate.

Infine, gli Ordini e i Collegi professionali hanno proposto di graduare diversamente le percentuali del numero degli operatori da contrattualizzare e dei liberi professionisti in possesso dei requisiti sopra specificati, indicando come termine ultimo di raggiungimento del 100 per cento la data del 30 giugno 2021 (30 per cento al 30 settembre 2020; 50 per cento al 1º gennaio 2021 e raggiungimento della totalità al 30 giugno 2020).

Tuttavia, le proposte degli Ordini e dei Collegi non sono state ritenute coerenti con le finalità delle modifiche convenzionali illustrate né compatibili con le norme sul riconoscimento dei CAA che – per quanto attiene la qualifica degli operatori – non impongono l'iscrizione ad albi professionali, di tal che le modifiche proposte non potevano essere introdotte con un atto amministrativo.

Quanto all'incontro con i CAA, parti contraenti e diretti interlocutori dell'AGEA, nel corso della riunione dello scorso 19 maggio – nella quale

ciascuno di loro ha avuto modo di esporre le proprie ragioni, con riferimento alle proposte di modifiche suggerite dai Professionisti – i CAA maggiormente rappresentativi hanno manifestato la loro contrarietà alle proposte.

Le questioni di maggiore importanza sulle quali si è concentrata l'attenzione dei CAA hanno riguardato: l'approfondimento della clausola convenzionale di cui all'articolo 4, comma 3 dello schema di convenzione; il rapporto operatore/utente in relazione al numero dei fascicoli aziendali e degli ettari grafici; gli adempimenti dei CAA relativamente al popolamento del nuovo sistema informativo al fine di valutarne la fattibilità nei tempi previsti da AGEA; le modalità di trasferimento dei fascicoli aziendali a seguito della revoca del mandato *ex* articolo 3, comma 4; la quota aggiuntiva di risorse finanziare (cosiddetta premialità) riservata ai CAA in relazione ai fascicoli validati entro il 20 aprile, prevista dalla bozza di convenzione.

A conclusione dell'incontro l'AGEA, ribadendo le motivazioni delle proprie scelte, si è resa disponibile a valutare le ulteriori proposte migliorative del testo oggetto di confronto – purché in linea con le priorità perseguite di riorganizzazione delle strutture delegate e di integrità del SIAN – e i CAA hanno formalizzato ulteriori proposte che sono state esaminate da parte dell'Agenzia, con accoglimento di tutte le proposte ritenute migliorative del testo e coerenti con le finalità fin qua evidenziate.

Si dà altresì atto che la bozza di convenzione prima della sua approvazione da parte del direttore di AGEA è stata sottoposta al MIPAAF il quale ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta.

Si rappresenta infine che sulla questione in esame si è già espressa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere reso, lo scorso 20 aprile, su richiesta di AGEA. In particolare detta Autorità, concludendo per la piena conformità della clausola convenzionale contestata (lasciando essa inalterata la facoltà dei CAA di avvalersi di collaboratori esterni, fatto salvo che per le attività connesse all'utilizzo del SIAN) l'ha ritenuta, dal punto di vista della tutela della concorrenza, giustificata e proporzionata in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'integrità della banca dati SIAN.

Inoltre, sull'argomento, il Parlamento – svolte due audizioni nelle competenti Commissioni di Camera e Senato e, ascoltate le risposte alle interrogazioni e agli atti ispettivi presentati – non ha ritenuto di dovere assumere iniziative parlamentari, anche in sede legislativa.

Il senatore DE BONIS *(Misto)* sottolinea come dalla riposta fornita dal Sottosegretario non sembrerebbero esserci problemi nel sistema dei centri di assistenza agricola, circostanza che purtroppo non corrisponde alla realtà. Ricorda che è prioritaria l'esigenza di salvaguardare il diritto al lavoro dei liberi professionisti sancito dalla Costituzione e sottolinea altresì che quanto previsto nella Convenzione 2020/2021 risulta in conflitto con l'articolo 7 del decreto ministeriale del 2008 che regola il funzionamento dell'AGEA. Ritiene che il Governo dovrebbe impegnarsi per far ri-

discutere i contenuti della Convenzione ascoltando la voce dei rappresentanti nazionali dei centri di assistenza agricola, e si dichiara in conclusione non soddisfatto della risposta fornita.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che è scaduto alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti già presentati dal relatore. Informa che sono stati presentati due subemendamenti (pubblicati in allegato) e che il senatore Taricco ha presentato una riformulazione dell'emendamento 18.0.7 (pubblicato in allegato).

Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta era stato stabilito di procedere, qualora relatore e Governo fossero pronti, alla votazione degli emendamenti a partire dalla giornata di mercoledì 18 novembre.

Il relatore MOLLAME *(M5S)* fa presente che, d'accordo con il Governo, sarà possibile nella seduta di domani procedere alla votazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2013) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO *(PD)* illustra il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 21, che riconosce (al comma 1) alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previden-

ziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020.

La disposizione, in particolare, riconosce il predetto beneficio dell'esonero contributivo ai medesimi soggetti beneficiari della stessa misura per il mese di novembre 2020, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cosiddetto «decreto ristori»), che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (comma 2). Viene altresì abrogato l'articolo 7 dello stesso decreto-legge n. 137/2020, che ha introdotto, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive (comma 3). Gli oneri derivanti dalla disposizione sono valutati dal comma 4 in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Il successivo articolo 22, recante disposizioni per la «quarta gamma», interviene novellando l'articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha istituito un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Per effetto di tale modifica si prevede che per fronteggiare la crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (ossia i prodotti freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo), viene concesso un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni.

Tale contributo è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale; l'entità del contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Qualora venisse superato il limite di spesa di 20 milioni di euro, l'importo del contributo verrà ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari. Rimanda quindi ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per la definizione di criteri e modalità di attuazione della norma.

Misure di interesse della commissione agricoltura sono poi presenti in altre parti dell'articolato, in particolare laddove sono previsti interventi in favore di soggetti che svolgono attività con codici ATECO riportati nell'Allegato 2. Tra le attività elencate nell'Allegato 2 si segnalano il commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli e ittici, di carne e di altri prodotti alimentari, di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, nonché di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio.

Al riguardo vanno ricordati: l'articolo 2, che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e hanno sede nelle cosiddette zone rosse e

arancione; l'articolo 4, che estende anche alle imprese delle c.d. zone rosse il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; l'articolo 5, che estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto; l'articolo 6, che estende anche ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che operano in zona rossa la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap; l'articolo 7, che prevede la sospensione dei versamenti tributari in scadenza nel mese di novembre 2020.

Il presidente VALLARDI fa presente che nelle Commissioni di merito è stato presentato da parte del Governo un emendamento diretto a trasferire nel disegno di legge n. 1994 (decreto-legge n. 137/2020 «Ristori») i contenuti del decreto-legge in esame, che verrebbe contestualmente abrogato. Ritiene pertanto che prima di procedere all'espressione del parere si debbano verificare le intenzioni del Governo in merito alle sorti del testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute (n. 202)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (n. 205)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (n. 206)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *g)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 210)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta il relatore Mollame, anche a nome della relatrice Sbrana, ha illustrato i quattro schemi di decreto legislativo in titolo. Fa presente che il termine per formulare le osservazioni alla 12ª Commissione scade il 2 dicembre 2020.

I relatori MOLLAME *(M5S)* e SBRANA *(L-SP-PSd'Az)*, anche in considerazione della particolare complessità dei testi in esame, chiedono rinviare ad una successiva seduta la conclusione dell'esame al fine di predisporre una proposta da sottoporre all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 988

Art. 8.

8.101/1

DURNWALDER

All'emendamento 8.101 del Relatore aggiungere le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole da:* «per le sementi biologiche» *fino a*: «sementi stesse» *con le seguenti:* «per le sementi biologiche e per i materiali di moltiplicazione vegetativa finalizzati ad aumentare la disponibilità delle sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa»;

2) *al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo*: «Tale piano prevede anche lo studio di tecniche florovivaistiche innovative che permettano la produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa di ottima qualità.»;

3) *alla Rubrica, dopo la parola*: «biologiche», *aggiungere le seguenti*: «e dei materiali di moltiplicazione vegetativa».

Art. 18.

18.100/1

DE BONIS

All'emendamento 18.100, al quarto periodo le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria» *e al quinto periodo le parole:* «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria» *sono soppresse*.

18.0.7 (testo 2)
TARICCO, BITI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza attraverso la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e strumenti di tutela dei consumatori attraverso il la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali.

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

2. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano

espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1373

Art. 1.

1.0.2

De Bonis

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Obbligo di vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli e agroalimentari e garanzia nelle C.U.N.)

1. Al fine di contrastare pratiche commerciali sleali, speculazioni e frodi, a tutela del principio della buona fede e della correttezza nella formazione dei prezzi, qualora questi siano palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha l'obbligo di vigilare e reprimere mediante severe sanzioni qualsiasi attività di vendita sottocosto, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e attuato con decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199, della normativa *antitrust*, di cui al provvedimento dell'AGCM n. 24649 del 2013 e della recente normativa europea, di cui alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

2. Il Regolamento di funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve prevedere al suo interno il rispetto del divieto di vendita sottocosto di cui al precedente comma.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 3.

3.1
TARICCO, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

Art. 5.

5.1
TARICCO, FATTORI

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* d).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 17 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 149

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CNA TURISMO E COMMERCIO, DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE (AITR) E DELLA PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE ABILITATE (AGTA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 401 (I SISTEMI DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEI SERVIZI TURISTICI E LE FILIERE PRODUTTIVE ASSOCIATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 17 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 12,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI RE MIND FILIERA IMMOBILIARE, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE) E DI FORUM SALVIAMO IL PAESAGGIO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 17,15

(sospensioni dalle ore 15 alle ore 15,15, dalle ore 15,40 alle ore 15,50 e dalle ore 16,20 alle ore 16,30)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL), DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (CISL), DELL'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (UIL), DEL FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI) E DEL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131 E CONNESSI (RIGENERAZIONE URBANA)

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 17 novembre 2020

Plenaria

103ª Seduta

Presidenza del Presidente f.f.
VITALI

La seduta inizia alle ore 13,23.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web* tv della Camera dei Deputati. Informa altresì che l'audizione ha luogo in videoconferenza, in base alle disposizioni ricavabili dalle pronunce delle Giunte per il Regolamento del Senato e della Camera. A tale riguardo, precisa che questa settimana vedrà la partecipazione dei Commissari e degli auditi in videoconferenza, in forma sperimentale e che la Presidenza si riserva di valutare le conseguenze applicative di tale variante procedurale per poi, eventualmente, sottoporre all'Ufficio di Presidenza soluzioni e indirizzi stabili.

Audizione del direttore del carcere di Torino, dottoressa Rosalia Marino

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* dà il benvenuto alla dottoressa Rosalia Marino, direttore del carcere di Torino, e ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

La dottoressa MARINO svolge una relazione sull'evoluzione normativa della disciplina inerente al regime di detenzione speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario. Sottolinea la recente tendenza alla regolamentazione di aspetti di dettaglio che favorisce il proliferare dei reclami e rischia di ripercuotersi negativamente sulla gestione dei reparti carcerari riservati al regime di detenzione speciale di cui all'articolo 41-*bis*. Si sofferma inoltre sulle criticità attualmente rilevate dagli operatori del sistema penitenziario, con particolare riferimento alle carenze relative alle strutture carcerarie e alla formazione del personale.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i deputati ASCARI *(M5S)*, FERRO *(FDI)*, VERINI *(PD)* e PAOLINI *(Lega)*.

La dottoressa MARINO fornisce i chiarimenti richiesti il cui contenuto viene in parte secretato.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

Comitato XIV

Intimidazioni e condizionamenti mafiosi nel mondo del giornalismo e dell'informazione

Riunione n. 6

Coordinatore: VERINI *(PD)*

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,50

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 17 novembre 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Martedì 17 novembre 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in via sperimentale sulla *web*-tv della Camera dei deputati.

Audizione dell'Amministratore Delegato di Cerved Group Spa, Andrea Mignanelli, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP
(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, *presidente,* introduce l'audizione. Avverte che le eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Andrea MIGNANELLI, *Amministratore Delegato di Cerved Group Spa*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione in parte segretata.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente,* e i senatori Andrea DE BERTOLDI *(FdI)* e Elio LANNUTTI *(M5S)*, ai quali risponde Andrea MIGNANELLI, *Amministratore Delegato di Cerved Group Spa.*

Carla RUOCCO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, *presidente,* dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedì 17 novembre 2020

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

La seduta inizia alle ore 10,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Intervengono i dottori Giuseppe Bizzarri, Gianluca Fedele e Fabio Mattioni, revisori dei conti della cooperativa «Il Forteto».

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PIARULLI *(M5S)* ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto sommario, nonché il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web* tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Audizione di Giuseppe Bizzarri, Gianluca Fedele e Fabio Mattioni, revisori dei conti della cooperativa «Il Forteto»

La presidente PIARULLI *(M5S)* avverte che nella seduta odierna si procederà all'audizione del dottor Giuseppe Bizzarri e del dottor Gianluca Fedele, sindaci dimissionari, nonché del dottor Fabio Mattioni, sindaco effettivo della cooperativa «Il Forteto». Prega gli auditi, collegati in videoconferenza e che hanno già dato il proprio assenso a tale forma di pubbli-

cità, di rappresentare eventuali ragioni ostative anche nel corso della seduta.

Dà quindi la parola al dott. Bizzarri per una relazione introduttiva.

Il dott. BIZZARRI (revisore contabile dimissionario della cooperativa) inizia a relazionare in merito allo svolgimento del proprio incarico quale revisore dei conti presso la cooperativa del Forteto.

Intervengono il senatore RUOTOLO *(Misto)* e la PRESIDENTE chiedendo chiarimenti in merito alle ragioni che hanno condotto alle sue dimissioni dall'incarico di revisore dei conti.

Il dottor BIZZARRI chiarisce le ragioni di origine esclusivamente personali che hanno portato alle proprie dimissioni; prosegue illustrando il meccanismo previsto dallo statuto della cooperativa e dal codice civile relativi alla disciplina del subentro dei sindaci supplenti.

La PRESIDENTE chiede chiarimenti ulteriori in merito alla vicenda delle dimissioni del Dottor Bizzarri e in relazione all'approvazione del bilancio finanziario dell'anno 2019.

Il Dottor BIZZARRI dà lettura dell'estratto della relazione finale allegata agli atti di approvazione del bilancio.

L'onorevole DONZELLI *(FDI)* chiede chiarimenti in merito alla mancata approvazione del parere finale del collegio sindacale sul bilancio di esercizio dell'ultimo anno.

L'audito chiarisce i profili specifici della vicenda.

L'onorevole DONZELLI *(FDI)* chiede ulteriori informazioni soprattutto per accertare se siano stati garantiti in questa fase ai soci poteri di verifica sull'operato degli organi amministrativi della cooperativa.

L'audito conferma che vi è stata piena trasparenza in questa fase e che è stato garantito il diritto dei soci a verificare l'operato degli organi amministrativi e del consiglio di ammirazione in particolare.

La PRESIDENTE chiede ulteriori chiarimenti su alcuni profili tecnici relativi all'approvazione dell'ultimo bilancio nonché se siano state poste in essere le attività di vigilanza imposte dalla normativa antiriciclaggio.

L'audito risponde sul punto chiarendo che nessuna operazione sospetta ai fini della legislazione antiriciclaggio è stata mai segnalata.

La PRESIDENTE chiede se la cooperativa del Forteto possa attualmente ritenersi in possesso dei requisiti giuridici per poter essere qualificata quale cooperativa a mutualità prevalente.

L'audito conferma questa circostanza.

L'onorevole DONZELLI *(FDI)* chiede se nelle varie voci di bilancio siano stati stanziati degli accantonamenti per eventuali controversie e spese legali.

L'audito conferma tale circostanza.

La PRESIDENTE chiede se sia stato operato un meccanismo di controllo sui conti correnti riferibili alla cooperativa del Forteto.

L'audito chiarisce che tali competenze spettano alla società di revisione dei conti.

Il senatore RUOTOLO *(Misto)* e l'onorevole D'ARRANDO *(M5S)* chiedono chiarimenti in merito alla mancata comparizione dei membri del collegio sindacale presso la sede del Forteto in occasione della audizione svolta dalla commissione parlamentare nella missione del 19 ottobre scorso.

Gli auditi chiariscono di non essersi presentati perché erano già dimissionari alla data del 19 ottobre scorso.

L'onorevole D'ARRANDO *(M5S)* chiede poi chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi all'approvazione del bilancio.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* chiede chiarimenti in merito alle ragioni che hanno indotto i soggetti a rinunciare all'incarico di revisori e dalla durata del loro incarico.

Gli auditi rispondono ad entrambi inquisiti.

La PRESIDENTE saluta i sindaci dimissionari e dà la parola all'attuale revisore dei conti dottor Mattioni il quale illustra l'attuale situazione relativa all'incarico di revisore titolare del collegio sindacale, facendo presente di non aver potuto avviare una vera e propria attività di controllo per l'incompletezza nella composizione del collegio sindacale. Precisando che tale incompletezza impedisce al collegio sindacale di espletare appieno le proprie funzioni.

L'onorevole DONZELLI *(FDI)* chiede chiarimenti in merito a questa fase di passaggio delle consegne tra il vecchio organo di controllo e di nuovo collegio sindacale.

Il dottor MATTIONI chiarisce che si tratta di una fase piuttosto critica caratterizzata dalla data mancato subentro dei membri supplenti del collegio sindacale.

Il senatore RUOTOLO *(Misto)* e la PRESIDENTE chiedono chiarimenti in merito alla composizione, al funzionamento del collegio sindacale e alle competenze dei sindaci supplenti.

L'audito risponde ai quesiti.

Il senatore RUOTOLO *(Misto)* chiede chiarimenti in merito al contratto stipulato con la società di revisione dei conti.

La PRESIDENTE chiede chiarimenti in merito al momento partire dal quale potranno considerarsi effettivamente subentranti i sindaci supplenti.

L'audito chiarisce gli aspetti tecnici della vicenda.

La senatrice FEDELI *(PD)* ringrazia l'audito e segnala ai colleghi la necessità di sollecitare un opportuno intervento presso il consiglio di amministrazione della cooperativa affinché gli organi competenti si attivino con le necessarie procedure, per consentire al collegio sindacale di poter svolgere appieno la propria attività superando questa fase di stasi dovuta alla mancata accettazione dell'incarico da parte dei sindaci supplenti.

Il senatore RUOTOLO *(Misto)* e l'onorevole DONZELLI *(FDI)* concordano con la proposta della senatrice FEDELI *(PD)* e chiedono che venga inoltrata un'apposita richiesta formale al consiglio di amministrazione della cooperativa compulsandola affinchè i competenti organi si attivino per mettere il collegio sindacale in condizioni di poter lavorare a pieno regime.

L'onorevole DONZELLI *(FDI)* chiede se i sindaci dimissionari abbiano posto in essere delle attività finalizzate a facilitare il passaggio delle consegne.

Il dottor BIZZARRI chiarisce che sono state inviate delle comunicazioni a mezzo pec al Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa, segnalando la situazione problematica che si è venuta a verificare nel passaggio di consegne tra il vecchio nuovo organo di controllo.

L'onorevole DONZELLI *(FDI)* e la senatrice FEDELI *(PD)* chiedono chiarimenti sulle tempistiche dell'invio di questa comunicazione.

L'audito ricostruisce la sequenza degli avvenimenti che si sono verificati dal momento delle dimissioni del collegio sindacale fino ad oggi.

La senatrice FEDELI *(PD)* ringrazia per i chiarimenti ed esprime tuttavia stupore per le modalità con cui si è proceduto a gestire la transizione tra il vecchio ed il nuovo collegio sindacale.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* chiede di conoscere i nomi dei sindaci supplenti che hanno rifiutato l'incarico.

Gli auditi rispondono alla domanda.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,25.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 11,25 alle ore 12,05

PROGRAMMAZIONE LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Martedì 17 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 17,45 alle ore 18,15

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE LAVORI

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 450º di mercoledì 11 novembre 2020, seduta n. 199 della Commissione 7ª (istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sono apportate le seguenti modificazioni:

– *alla pagina 59, diciannovesima riga, sostituire le parole:* «a distanza (DAD)» *con le seguenti:* «digitale integrata (DDi)».

€ 5,00